

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 ottobre 1996

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 5.

Sub-delega ai comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985,
 n. 47 Pag. 3

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1996, n. 16.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di pre-
 visione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 (arti-
 colo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) ... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1996, n. 17.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finan-
 ziaro 1996 Pag. 3

REGIONE SICILIA

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 23.

Disposizioni urgenti per l'Ente acquedotti siciliani .. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 24.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre
 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12.
 Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1° settembre
 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre
 1990, n. 36 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 25.

Norme per il potenziamento, la razionalizzazione e il coordi-
 namento dell'attività di prelievo e di trapianto di organi e tes-
 suti. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.
 Proroga di termini e norme in materia di variazione somme.
 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 26.

Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili.
 Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 1° agosto 1990,
 n. 20 e 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'articolo 22
 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia
 di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del
 decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990,
 n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre
 1991 Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1996, n. 37.

Norme di attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19 settembre
 1994, n. 626 concernenti il miglioramento della sicurezza e della
 salute dei lavoratori sul luogo di lavoro Pag. 11

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1996, n. 38.

Interventi indifferibili e urgenti su beni immobili del patri-
 monio architettonico della Toscana. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1996, n. 39.

Aumento per l'anno 1996 dei finanziamenti disposti a favore
 del Comune di Stazzema, ai sensi della L.R. 12 agosto 1991,
 n. 39 e a favore delle attività celebrative previste dalla L.R. 21
 dicembre 1992, n. 57 e successive modifiche Pag. 12

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1996, n. 22.

Interventi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili Pag. 12

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 21.

Disposizioni per l'integrazione del bilancio annuale e pluriennale dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.
Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 22.

Norme in materia di assunzioni a termine - Progetti obiettivo.
Pag. 14

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 11.

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere . . . Pag. 15

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 28.

Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive Pag. 24

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 23.

Regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane Pag. 30

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 15 marzo 1996, n. 5.****Sub-delega ai comuni parere art. 32 legge 28 febbraio 1985, n. 47.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 20 marzo 1996)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono sub delegate ai Comuni le funzioni relative all'emissione del parere prescritto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per le opere abusive realizzate in zona soggetta a vincolo paesaggistico e oggetto di condono edilizio. Il Sindaco si esprime previo parere conforme della Commissione edilizia comunale integrata a norma dell'art. 3 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8.

2. Il parere, se favorevole, è comunicato agli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi e per gli effetti dell'art. 82, comma 9, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. L'art. 2 della legge regionale 23 dicembre 1986, n. 40 è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 15 marzo 1996

DISTASO

96R0570

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 20 maggio 1996, n. 16.****Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1996 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1996)**(Omissis).*

96R0504

LEGGE REGIONALE 20 maggio 1996, n. 17.**Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1996.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 30 maggio 1996)**(Omissis).*

96R0505

REGIONE SICILIA**LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 23.****Disposizioni urgenti per l'Ente acquedotti siciliani.***(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)***L'ASSEMBLEA REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Utilizzazione di personale*

1. Nelle more dell'attuazione, nell'ambito della Regione siciliana, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche e integrazioni nonché del recepimento della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni, fino al proprio riassetto definitivo, l'Ente acquedotti siciliani può utilizzare, per l'attuazione dei propri compiti istituzionali, il personale inquadrato nei ruoli speciali transitori o inquadrato in sovrannumero nei ruoli dell'Amministrazione regionale ed enti collegati.

Art. 2.*Ripianamento delle passività*

1. L'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) è autorizzato a contrarre nell'anno 1996, per il ripianamento delle proprie passività, un mutuo decennale con ammortamento a rate annuali costanti posticipate dal 1997 al 2006 per l'importo di lire 100 miliardi, con quote capitale a carico del bilancio dell'ente stesso.

2. Il mutuo di cui al precedente comma dovrà essere contratto alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al «prime rate ABI» maggiorato di un punto.

3. Il pagamento delle quote interessi posto a carico del bilancio della Regione verrà disposto direttamente in favore degli Istituti mutuanti.

4. Per consentire il perfezionamento del mutuo il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare, nell'interesse dell'Ente acquedotti siciliani ed in favore degli istituti di credito mutuanti, apposita garanzia fidejussoria.

Art. 3.*Contributo finanziario*

1. L'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) è autorizzato a contrarre nell'anno 1996, con il proprio istituto cassiere, un'anticipazione di lire 15.000 milioni per le esigenze della gestione degli impianti di pertinenza dello stesso ente.

2. L'anticipazione di cui al precedente comma da contrarsi alle migliori condizioni di mercato e comunque ad un tasso annuo non superiore al «prime rate ABI», verrà rimborsata il 31 gennaio 1997.

3. Il rimborso dell'anticipazione e degli oneri relativi a titolo di interessi è posto a carico del bilancio della Regione con pagamento da effettuarsi direttamente in favore dell'istituto erogante.

Art. 4.

Determinazione delle tariffe

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tariffe delle forniture idriche, differenziate solo per tipo di utenza, sono determinate dall'Ente acquedotti siciliani, con i criteri dell'articolo 13, comma 1, 2 e 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36; tali tariffe sono applicate nei confronti di tutti gli utenti privati e/o pubblici senza deroga alcuna, anche in assenza di apposita convenzione.

2. Le tariffe previste nelle convenzioni già stipulate dall'E.A.S. con gli utenti privati e/o pubblici, devono intendersi decadute ed aggiornate automaticamente ai sensi del precedente comma.

Art. 5.

Interventi nell'ambito degli ecosistemi fluviali

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1996 l'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a realizzare nell'ambito degli ecosistemi fluviali, al di fuori dei bacini imbriferi montani tramite gli uffici del Genio civile, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi per la rimozione dagli alvei di rifiuti o corpi estranei, nonché l'esecuzione di perizie in danno per il ripristino dello stato dei luoghi interessati da manomissioni.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

3. All'onere di lire 4.000 milioni per l'esercizio in corso si provvede con parte della disponibilità del capitolo 29552 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

4. La spesa di lire 30.000 milioni per gli esercizi 1997 e 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, cod. 2001.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 6.250 milioni destinata al pagamento degli interessi di preammortamento del mutuo e di lire 12.500 milioni e di lire 11.805 milioni, rispettivamente per gli anni 1997 e 1998, per il pagamento degli interessi relativi all'ammortamento del mutuo.

2. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 16.007 milioni.

3. All'onere di lire 6.250 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1996 si provvede con riduzione degli importi delle disponibilità dei capitoli 68355 - 750 milioni; 68385 - 2.500 milioni; 69451 - 1.000 milioni; 70794 - 2.000 milioni del bilancio della Regione. La spesa di lire 28.507 milioni per l'anno 1997 e di lire 11.805 milioni per l'anno 1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione cod. 2001.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

Assessore regionale per i lavori pubblici

Lo GIUDICE

96R0372

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 24.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 ed interpretazione autentica degli articoli 1 e 12. Modifiche dell'articolo 19 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25 e dell'articolo 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per i coordinatori dei progetti di utilità collettiva

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 sono estese a tutti i coordinatori che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge sopra citata.

2. La norma di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti dei coordinatori con incarico di prestazione occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della citata legge regionale n. 85/1995.

3. L'Agenzia regionale per l'impiego è autorizzata a predisporre i progetti di utilità collettiva necessari per l'impiego dei soggetti di cui ai commi precedenti, ai sensi della normativa dello Stato.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione nei confronti dei coordinatori dei progetti di utilità collettiva che risultino iscritti alla prima classe delle liste di collocamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Requisiti temporali. Oneri assicurativi

1. Alle misure di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 accedono coloro che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato nei progetti di utilità collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e integrazioni periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni e in servizio alla data del 31 ottobre 1995.

2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione finanzia anche gli oneri derivanti dagli adempimenti assicurativi connessi allo svolgimento dei progetti di lavori socialmente utili attuati dall'Amministrazione regionale presso le proprie strutture.

Art. 3.

*Modifiche all'articolo 19**della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25*

1. All'art. 19, comma 2, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, le parole «ed in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando di concorso» sono sostituite con le seguenti «ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni».

2. Alla fine dell'art. 19, comma 3, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, le parole «purché in servizio alla data della richiesta di assunzione» sono sostituite con le seguenti «purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 4.

*Modifiche all'articolo 12
della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36*

1. Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, sono abrogate le parole «i requisiti di esperienza e professionalità, nonché i criteri di selezione ed».

2. All'art. 12 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad assumere prioritariamente, con selezione diretta e mediante stipula di contratti quinquennali rinnovabili di diritto privato, nei limiti del contingente fissato, personale dotato delle seguenti professionalità ed esperienze:

a) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale con esperienza pluriennale acquisita alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o delle agenzie regionali per l'impiego, ai sensi dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

b) esperti o specialisti in materia di lavoro e formazione professionale, orientamento, valutazione e programmazione di interventi per il mercato del lavoro con comprovata esperienza in attività di programmazione di interventi e di valutazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presso l'ISFOL e le Regioni, con esperienza formativa e di ricerca presso le istituzioni accademiche;

c) docenti universitari con esperienza pluriennale in materia di orientamento;

d) manager di grandi imprese con pluriennale esperienza in materia di gestione del mercato del lavoro».

Art. 5.

Copertura degli oneri applicativi

1. La copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge è inclusa in quella prevista dall'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.

Art. 6.

*Norma finanziaria. Sostituzione dell'articolo 16
della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85*

1. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 è sostituito dal seguente: «Per le finalità della presente legge è autorizzata per il triennio 1995-1997 la spesa complessiva di lire 641.000 milioni, così ripartita:

	(in milioni di lire)		
	1996	1997	1998
art. 3, lett. a)	—	2.000	12.000
lett. b)	—	1.500	12.000
lett. c)	—	2.000	21.000
art. 5, lett. a)	—	1.500	10.000
lett. b)	—	1.500	10.000
lett. c)	—	1.500	21.000
art. 6	—	10.000	10.000
art. 8, lett. a)	—	2.500	11.000
lett. b)	—	2.500	11.000
lett. c)	—	2.500	7.500
art. 9	—	2.500	5.500
art. 10	—	5.000	10.000
art. 12	—	255.000	200.000
art. 14	—	10.000	—
Totale . . .	—	300.000	341.000

2. Il maggiore onere di lire 11.000 milioni per l'esercizio finanziario 1997 derivante dal presente articolo, rispetto a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 2001.

Art. 7.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

*Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale
la formazione professionale e l'emigrazione*

DRAGO

96R0373

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 25.

Norme per il potenziamento, la razionalizzazione e il coordinamento dell'attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti. Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30. Proroga di termini e norme in materia di variazione somme.

*(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17
dell'11 aprile 1996)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione siciliana, al fine di tutelare lo stato di salute dei cittadini nel rispetto della dignità della persona, promuove e sostiene ogni attività diretta ad assicurare ai pazienti prospettive di vita e di recupero della salute tramite procedure terapeutiche di trapianto.

2. La Regione assume, altresì, come proprio obiettivo la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di organi e tessuti come elemento di responsabilità e solidarietà umana e sociale essenziale per la collettività.

3. La presente legge disciplina i criteri e le procedure per lo sviluppo e l'ottimizzazione delle attività di prelievo e trapianto nella Regione siciliana e per un loro più efficace coordinamento operativo.

Art. 2.

Principi ed obiettivi

1. Costituiscono principi e obiettivi della presente legge:

a) la predisposizione e l'attivazione di strumenti informativi, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, per diffondere tra la popolazione e gli operatori sanitari la conoscenza degli aspetti clinici, tecnici e normativi del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule staminali emopoietiche, midollari e periferiche, nonché per favorire la coscienza di scelte consapevoli sulla donazione, sia da cadavere che da vivente, nel rispetto dei convincimenti personali;

b) l'adozione in tutte le Aziende ospedaliere ove ha sede il prelievo di cui alla lettera a) di codici comportamentali diretti a garantire l'anonimato del donatore e a sostenere le esigenze di informazione e di assistenza connesse all'atto della donazione;

c) l'adeguamento ed il potenziamento dei reparti e servizi direttamente impegnati nelle attività di prelievo e trapianto di cui alla lettera a) e nella selezione e assistenza medica pre e post-trapianto;

d) l'organizzazione dell'attività trapiantologica in forma dipartimentale, anche interaziendale, secondo quanto indicato all'articolo 3, al fine di ottenere un miglior coordinamento tra le diverse unità operative e una più elevata qualità delle prestazioni sul piano assistenziale e scientifico;

e) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari operanti nelle strutture di cui al punto c).

Art. 3.

Dipartimenti interaziendali

1. A parziale modifica di quanto previsto nella legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 le Aziende ospedaliere possono istituire:

a) dipartimenti funzionali anche fra unità operative afferenti ad aree funzionali non omogenee;

b) dipartimenti interaziendali ai fini delle attività previste dall'articolo 2, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana;

c) dipartimenti interaziendali nell'ambito dello stesso territorio comunale per le attività inerenti alle alte specialità di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1992, con le medesime procedure di cui alla lettera b).

Art. 4.

Organizzazione dei Dipartimenti interaziendali

1. È organo del dipartimento interaziendale il Consiglio di dipartimento, costituito con le procedure e i compiti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30.

2. Del Consiglio fanno inoltre parte i direttori generali, i direttori sanitari e i direttori amministrativi delle aziende interessate.

3. Il Consiglio è presieduto con rotazione annuale da uno dei direttori generali delle aziende.

Art. 5.

Programma degli interventi

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale di Governo, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana, definisce programmi poliennali di interventi per il potenziamento, la razionalizzazione e il coordinamento delle attività di prelievo e trapianto di organi e tessuti.

2. Il programma, in coerenza con le previsioni del piano sanitario regionale, definisce le modalità e le risorse con cui si realizza l'intervento delle Aziende ospedaliere per il raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 2.

3. Nel primo anno di applicazione del programma di cui al comma 2 le risorse finanziarie destinate alla sua applicazione sono prioritariamente finalizzate ai seguenti interventi:

a) consolidare e migliorare l'operatività delle strutture che già svolgono le attività di cui al punto c) dell'articolo 2;

b) costituire équipes qualificate per la formazione dei colleghi medici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 578;

c) realizzare il collegamento informatico fra tutte le unità operative che interagiscono nelle attività di prelievo e trapianto ed il Centro regionale di ricricamento e tra questo ed i Centri interregionali e il Centro nazionale;

d) attivare, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato, programmi di informazione diretti alla popolazione ed agli operatori sanitari.

Art. 6.

Verifica del programma

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno le Aziende ospedaliere inviano alla Giunta regionale di Governo, tramite l'Assessore regionale per la sanità, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente con riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 2 ed al programma di cui

all'articolo 5, indicando i risultati ottenuti, gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione delle proprie strutture e le principali necessità di intervento.

Art. 7.

Formazione del personale

1. I dipartimenti interaziendali si avvalgono per le attività formative del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del Servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Caltanissetta.

Art. 8.

Finanziamento

1. Al finanziamento del programma definito ai sensi dell'articolo 5, comma 1, provvede la Regione in sede di riparto della quota del Fondo sanitario nazionale e con somme a carico della Regione su apposito capitolo del bilancio regionale.

2. In sede di prima attuazione del programma la Regione provvede con apposito finanziamento vincolato.

Art. 9.

Contributi dei comuni

1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, a richiesta degli aventi diritto, il comune di residenza del soggetto deceduto assume a proprio carico le spese di trasporto della salma, sottoposta a prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto, dal presidio ospedaliero al luogo di domicilio abituale e le spese di tumulazione.

2. Dietro presentazione di apposita istanza documentata, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede all'accreditamento delle somme necessarie per il rimborso delle spese sostenute dal comune.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata per il triennio 1996-1998 la spesa complessiva di lire 750 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1996 e lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1997 e 1998.

4. All'onere di lire 150 milioni ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di lire 300 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 10.

Modifica all'articolo 36 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30

1. Con l'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e considerati ad esaurimento eventuali assetti diversi, a garanzia della unitarietà dell'intervento cardiologico le unità di terapia intensiva non possono essere operativamente separate dalle corrispondenti divisioni di cardiologia.

Art. 11.

Proroga per l'utilizzazione di residui di spesa in conto capitale

1. Il termine del 30 giugno 1995 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 5, già prorogato al 30 giugno 1996 in forza dell'articolo 7 della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 12.

Variatione di destinazione di somme assegnate alle Aziende unità sanitarie locali e alle Università

1. Fermi restando gli originari provvedimenti di assegnazione di somme per le spese in conto capitale relativi agli esercizi finanziari 1993 e precedenti, l'Assessore regionale per la sanità fino al 30 aprile 1997, è autorizzato a consentire l'utilizzo da parte di ciascuna Azienda

unità sanitaria locale o Università degli studi delle somme originariamente assegnate per nuove e/o attuali ulteriori esigenze connesse con il necessario rinnovo o ampliamento tecnologico e/o edilizio.

Art. 13.

Modifica alla composizione del Consiglio dei sanitari

1. Dopo il n. 5 della lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, sono aggiunti i seguenti:

«5-bis) due medici di II livello dirigenziale e due medici di I livello dirigenziale in servizio presso le strutture territoriali, eletti rispettivamente dai medici di ciascun livello;

5-ter) due medici specialisti ambulatoriali eletti tra quelli in servizio presso la relativa azienda».

2. Dopo il n. 2 della lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è aggiunto il seguente:

«2-bis) il responsabile sanitario del presidio ospedaliero o i responsabili sanitari dei presidi ospedalieri, qualora nell'ambito dell'azienda ospedaliera siano presenti più presidi».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è aggiunto il seguente:

«2-bis) Nella composizione del Consiglio dei sanitari delle aziende ospedaliere viene comunque assicurata la presenza dei direttori sanitari dei presidi ivi insistenti».

Art. 14.

Interpretazione autentica dell'articolo 55, comma 15 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30

1. La previsione del comma 15 dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, va autenticamente interpretato nel senso che si applica a tutto il personale non medico comunque inquadrato nelle piante organiche delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, era addetto in via continuativa ad attività di prevenzione e/o riabilitazione.

Art. 15.

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30

1. Il servizio di psicologia di cui all'articolo 7, comma 7, lettera b), della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, è servizio intersettoriale autonomo posto alle dirette dipendenze del direttore generale.

2. Nella lettera b) del comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, le parole «ivi compresi i servizi psicologico, sociale e infermieristico» sono sostituite dalle seguenti «ivi compresi i servizi sociale e infermieristico».

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione siciliana.

Palermo, 6 aprile 1996

GRAZIANO

Assessore regionale per la sanità ad interim
GRAZIANO

96R0374

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1996, n. 26.

Interventi in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili. Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 1° agosto 1990, n. 20 e 3 novembre 1993, n. 30. Applicazione dell'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33. Norme in materia di assistenza indiretta. Contributi a enti vari. Applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314 e attuazione del decreto ministeriale 7 novembre 1991.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 17 dell'11 aprile 1996)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge regolamenta gli interventi di cure di supporto (domiciliari, ospedaliere e residenziali) in favore dei soggetti affetti da malattie inguaribili a rapida evoluzione, in fase avanzata e terminale.

2. Per cure palliative o di supporto si intende l'organico integrarsi delle terapie, degli interventi socio-assistenziali, solidaristici, psicologici e religiosi volti all'ottimizzazione della qualità di vita residua dei pazienti di cui al comma 1.

3. Con gli interventi di cui alla presente legge si perseguono i seguenti obiettivi:

a) attuare, con mezzi e tempi adeguati, un programma di cura ed assistenza globale, rivolta ai soggetti di cui al comma 1;

b) razionalizzare e coordinare le iniziative già operanti nel Servizio sanitario nazionale, fornendo i supporti tecnico-professionali e normativi adeguati;

c) alleggerire il carico delle famiglie interessate dalle problematiche sanitarie e socio-assistenziali relative ai pazienti;

d) ridurre il numero e la durata dei ricoveri impropri in strutture sanitarie di degenza per acuti, non professionalmente e logisticamente attrezzate per affrontare le fasi della terminalità, creando una rete regionale di strutture sanitarie di degenza (Hospice) specificamente deputate al ricovero protetto dei pazienti non assistibili al proprio domicilio;

e) stimolare e sostenere le organizzazioni non aventi scopo di lucro e le associazioni di volontariato, attive nel settore specifico dell'aiuto ai pazienti in fase avanzata e terminale, collegandole in modo organico con le strutture professionalmente dedicate alla cura ed assistenza degli stessi pazienti;

f) diffondere la cultura della solidarietà nei confronti dei malati affetti dalle patologie sopra definite.

Art. 2.

Livelli di cura e assistenza

1. L'organizzazione della cura ed assistenza deve rispondere in modo flessibile ai bisogni sanitari e socioassistenziali dei pazienti inguaribili di cui all'articolo 1, garantendo loro la possibilità di passaggio senza soluzione di continuità attraverso i seguenti modelli operativi:

a) Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) da parte del Medico di Medicina Generale (MMG);

b) Assistenza Domiciliare Integrata (ADI);

c) Assistenza Continuativa Domiciliare (ACD);

d) Ricovero in strutture tipo Hospice.

Art. 3.

Assistenza Domiciliare Programmata (ADP)

1. La ADP è il livello minimo di complessità assistenziale da garantire ai pazienti di cui all'articolo 1. Nel caso di attivazione della ADP il numero di accessi domiciliari da parte del MMG è fissato in uno alla settimana; durante le fasce orarie non coperte dall'attività del MMG il paziente verrà assistito dal servizio di guardia medica.

Art. 4.

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)

1. Per l'ADI nella cura del paziente inguaribile di cui all'articolo 1 devono essere previste forme peculiari di integrazione tra MMG, strutture distrettuali, ACD e Hospice, che garantiscano la continuità di intervento con modalità di lavoro in équipe.

2. Le modalità di cui al comma 1 e i ruoli saranno disciplinati in modo omogeneo su tutto il territorio regionale con regolamento che verrà emanato da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana.

3. All'interno del piano ADI dovranno essere comunque garantiti i seguenti standards:

a) almeno due visite domiciliari settimanali da parte del MMG;

b) un accesso domiciliare del medico e dell'infermiere professionale dell'Unità di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD) ogni 15 giorni;

c) durante le fasce orarie, per convenzione non coperte dal MMG, il paziente verrà seguito dal servizio di guardia medica al quale verranno segnalati i pazienti in ADI da parte dell'Unità di Valutazione Palliativa (UVP), di cui al successivo articolo 7;

d) il servizio infermieristico, gestito a livello territoriale, non dovrà eccedere i tre accessi settimanali.

4. Il responsabile medico nelle ore diurne è il Medico di Medicina Generale.

Art. 5.

Assistenza Continuativa Domiciliare (ACD)

1. L'ACD consiste in una modalità organizzativa, peculiare dell'assistenza ai malati in fase terminale, di complessità superiore all'ADI, caratterizzata dai seguenti requisiti minimi:

a) per ogni paziente è garantita dal personale medico ed infermieristico dell'Unità di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD) la continuità di cura 24 ore su 24, attraverso una guardia attiva medico-infermieristica, di 12 ore diurne e di reperibilità nelle 12 ore notturne.

2. Per garantire gli standards, a livello di ogni Azienda unità sanitaria locale o delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previste forme di integrazione gestionale tra personale infermieristico in organico alla UACD e quello distrettuale.

3. La responsabilità del piano di cura e della sua attuazione è affidata al dirigente della Unità di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD), col quale può collaborare attivamente il Medico di Medicina Generale (MMG). Allo stesso dirigente della UACD compete altresì la responsabilità clinica e gestionale del personale.

4. Nell'ambito degli interventi di assistenza e cure domiciliari devono essere garantite:

a) almeno tre visite specialistiche settimanali da parte di un medico della UACD;

b) almeno quattro accessi infermieristici settimanali;

c) possibilità di erogazione diretta da parte della UACD dei farmaci, dei presidi sanitari e degli ausili necessari; questi ultimi potranno essere forniti in comodato d'uso;

d) interventi di assistenza sociale.

Art. 6.

Ricovero in Hospice

1. Il ricovero in strutture tipo Hospice si attua nei casi di impossibilità a realizzare al domicilio un programma di cura e assistenza per motivi socio-assistenziali o quando le condizioni cliniche non consentono l'assistenza domiciliare da parte della UACD, dopo valutazione della UVP.

2. Durante la permanenza nell'Hospice, la responsabilità del programma sanitario spetta al dirigente medico dell'Hospice.

3. Nelle strutture di cui al comma 1 si potranno effettuare ricoveri per la terapia del dolore e dei sintomi più gravi al fine di un miglioramento della qualità della vita.

Art. 7.

Unità di Valutazione Palliativa (UVP)

1. Per ogni caso clinico segnalato, la scelta dell'attivazione fra le differenti forme di assistenza possibili indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 è decisa dalla Unità di Valutazione Palliativa.

2. All'Unità di Valutazione di cui al comma 1, avente sede funzionale presso la UACD, afferiscono le richieste di attivazione dei modelli di cura e assistenza elencati all'articolo 2 per i pazienti aventi diritto; le richieste potranno provenire dal Medico di Medicina Generale, da altro personale sanitario o direttamente dalla popolazione.

3. Della UVP fanno parte:

a) il dirigente della UACD o medico della UACD suo delegato;

b) il dirigente dell'Hospice;

c) il responsabile della medicina territoriale dell'Azienda unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera di cui all'articolo 8, comma 1;

d) il dirigente del servizio infermieristico della UACD.

4. Le procedure di segnalazione, di attivazione e di passaggio dai modelli assistenziali di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 e le rispettive responsabilità organizzative gestionali saranno omogeneamente disciplinate su tutto il territorio regionale con regolamento del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Il regolamento conterrà in particolare le indicazioni relative alle modalità di integrazione e coordinamento tra UACD, Hospice, MMG, strutture distrettuali, servizio di guardia medica e strutture assistenziali comunali.

6. Con le stesse modalità e tempi del comma 4 saranno regolamentati gli standards clinici ai quali le UACD e gli Hospice devono far riferimento nella scelta tra i modelli di cura e assistenza elencati.

Art. 8.

Struttura e numero delle Unità di Assistenza Continuativa Domiciliare (UACD)

1. In ogni Azienda unità sanitaria locale, in ogni Azienda di rilievo nazionale e in ogni Azienda ospedaliera di 3° e 2° livello per l'emergenza è istituita almeno una UACD, con decreto del Presidente della Regione da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana.

2. Le figure funzionali in organico presso ogni UACD sono:

a) un dirigente dell'area medica di I livello dirigenziale con specializzazione in area chirurgica o medica, con documentata esperienza nel campo dell'assistenza domiciliare al malato in fase terminale e delle cure palliative, eventualmente certificata da una società scientifica nazionale del settore, inserito alle dipendenze dell'Azienda unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera di cui al comma 1;

b) otto medici;

c) dieci infermieri professionali;

d) un caposala;

e) un assistente sociale;

f) due psicologi;

g) due unità di personale amministrativo.

Art. 9.

Strutture e numero degli Hospice

1. Al fine di creare strutture di degenza per curare ed assistere in ricovero protetto i pazienti inguaribili non assistibili al proprio domicilio, per cause sanitarie ed assistenziali, la dotazione di posti letto tipo Hospice assegnati a ciascuna Azienda unità sanitaria locale o Azienda ospedaliera di cui all'articolo 8, comma 1, è di almeno un posto letto (p.l.) ogni 20.000 abitanti.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede alla suddivisione dei posti letto tipo Hospice per ciascuna Azienda unità sanitaria locale, Azienda ospedaliera o per le strutture accreditate.

3. I posti letto tipo Hospice possono essere ottenuti anche attraverso un meccanismo di riconversione funzionale, all'interno delle eccedenze regionali di posti letto per acuti, in riferimento all'indice nazionale di posti letto per acuti del 4,5 per mille abitanti, di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. I requisiti strutturali e funzionali minimi sono determinati con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione legislativa «Servizi sociali e sanitari» dell'Assemblea regionale siciliana.

5. Le modalità di accettazione e di dimissione devono essere caratterizzate dalla semplificazione dei passaggi burocratici.

6. Presso le strutture di degenza tipo Hospice devono essere attivati almeno 4 o 5 posti letto di ricovero diurno.

7. Le figure funzionali in organico presso ogni Hospice sono:

a) un dirigente dell'area medica di I livello dirigenziale con specializzazione in area chirurgica o medica, inserito alle dipendenze dell'Azienda unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera di cui all'articolo 8, comma 1, con documentata esperienza nel campo dell'assistenza al malato in fase terminale, eventualmente certificata da società scientifica nazionale del settore;

b) tre medici;

c) otto infermieri;

d) due caposala;

e) cinque ausiliari sanitari;

f) due unità di personale amministrativo;

g) un assistente sociale;

h) due fisioterapisti;

i) uno psicologo.

Art. 10.

Formazione del personale

1. Le Aziende sanitarie di cui all'articolo 8, comma 1, si avvalgono per le attività formative del Centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS), con sede in Caltanissetta.

Art. 11.

Integrazione pubblico-privato

1. Al fine di assicurare l'assistenza domiciliare di cui all'articolo 2 ogni Azienda può convenzionarsi con organizzazioni non aventi scopo di lucro, operanti nel settore delle cure palliative da almeno due anni.

2. La responsabilità clinica e gestionale è affidata al dirigente dell'organizzazione di riferimento, in possesso dei titoli indicati negli articoli 8 e 9.

3. Le organizzazioni di cui al comma 1 dovranno garantire gli stessi standards assistenziali indicati negli articoli 2, 8 e 9.

Art. 12.

Convenzioni per posti letto in Hospice

1. Entro i limiti dei posti letto Hospice a livello regionale le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere di cui all'articolo 8, comma 1, possono stipulare convenzioni con strutture sanitarie private accreditate, situate logisticamente entro la propria area territoriale.

2. Nel caso di convenzione la responsabilità clinica dei pazienti terminali ricoverati nei posti letto Hospice della struttura di degenza accreditata, dovrà essere affidata al dirigente dell'Hospice dell'Azienda sanitaria convenzionata.

3. La Regione potrà destinare alla gestione di tali strutture convenzionate un numero di posti letto non superiore al 30 per cento del numero dei posti letto totale tipo Hospice.

Art. 13.

Norma finanziaria

1. Le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere provvedono alla copertura degli oneri discendenti dalla presente legge con i fondi loro assegnati in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale (capitolo 42840).

Art. 14.

Contributi in favore di associazioni per l'assistenza agli ammalati oncologici terminali

1. Per la concessione di contributi alle organizzazioni non aventi scopo di lucro che operano nel campo dell'assistenza agli ammalati oncologici terminali, operanti in Sicilia, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a ripartire annualmente, a decorrere dall'anno 1997, la spesa di lire 1.000 milioni, previa acquisizione di una relazione illustrativa dell'attività svolta negli ultimi tre anni e dell'attività programmata.

2. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio le organizzazioni non aventi scopo di lucro sono tenute a presentare il rendiconto delle somme utilizzate.

3. I contributi si intendono comprensivi del rimborso spese sostenute dalle organizzazioni per le attività professionali inerenti alla specifica assistenza domiciliare, secondo le tariffe stabilite dai corrispondenti ordini professionali.

4. L'onere di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997-1998 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1901.

Art. 15.

Modifiche alla normativa relativa ai soggetti talassemici

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 1° agosto 1990, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, si applicano altresì ai portatori di porfiria eritropoietica congenita ed altre forme di emoglobinopatia e anemie congenite.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1996 la spesa di lire 100 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 16.

Norme in materia di assistenza indiretta

1. Per le finalità di cui alle leggi regionali 23 luglio 1977, n. 66 e 5 gennaio 1991, n. 3, le Aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a corrispondere ai cittadini residenti in Sicilia, comunque aventi diritto all'assistenza ospedaliera gestita dalla Regione, un acconto, non superiore all'80 per cento della spesa presunta e rimborsabile, nei casi particolarmente rilevanti sotto il profilo sanitario e finanziario per i quali le spese sono tali da compromettere le condizioni economiche del nucleo familiare dell'assistito stesso e che siano state preventivamente autorizzate dalla Commissione regionale sanitaria.

2. L'acconto di cui al comma 1 verrà corrisposto in percentuale rapportata alle sottoelencate fasce di reddito, desunte dalla dichiarazione dei redditi riferita all'anno precedente e considerata al lordo delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), entro le quali è consentito accedere ai benefici previsti dalla normativa precitata:

a) fascia A - reddito fino a 70 milioni: acconto 80 per cento;

b) fascia B - reddito da 71 a 80 milioni: acconto 70 per cento;

c) fascia C - reddito da 81 a 90 milioni: acconto 60 per cento;

d) fascia D - reddito da 91 a 100 milioni: acconto 50 per cento.

3. Il reddito da prendere in considerazione ai fini dell'accesso ai benefici di cui ai commi 1 e 2 deve essere riferito alla somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assistito.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle istanze presentate alle Aziende unità sanitarie locali in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Norme applicative dell'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33

1. L'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33 si applica anche al personale sanitario utilizzato nelle fasi di propaganda e raccolta, nonché al personale utilizzato in ogni fase intermedia.

Art. 18.

Contributi al Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura dell'epilessia

1. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere un contributo annuo di lire 250 milioni a decorrere dal 1996 a favore del «Centro interdipartimentale per la diagnosi e cura dell'epilessia», presso la Clinica Neurologica 1 del Policlinico di Messina.

2. Il Direttore del Centro di cui al comma 1 è tenuto a presentare all'Assessore regionale per la sanità rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.

3. Agli oneri di lire 250 milioni per l'esercizio finanziario 1996, derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con parte delle disponibilità di cui al capitolo 21257 del bilancio della Regione.

4. Gli oneri di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 19.

Contributi all'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC)

1. L'Assessore regionale per gli enti locali è autorizzato a concedere in favore dell'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili (ANMIC) un contributo annuo di lire 2.000 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato annualmente al Comitato Regionale Siciliano dell'ANMIC ed è da questo ripartito tra il Comitato regionale stesso e le nuove sedi provinciali dell'Associazione; le somme assegnate sono destinate all'adempimento, da parte del Comitato regionale e delle sedi provinciali dell'ANMIC delle proprie finalità istituzionali in favore dei mutilati invalidi civili residenti in Sicilia.

3. Il legale rappresentante dell'ANMIC è tenuto a presentare all'Assessore regionale per gli enti locali rendiconto annuale sull'impiego e la destinazione delle somme.

4. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 di lire 2.000 milioni per l'esercizio finanziario 1996 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

5. Per ciascuno degli esercizi finanziari 1997 e 1998 gli oneri di lire 2.000 milioni trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 20.

Contributi all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti

1. Il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 1975, n. 72, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è incrementato di lire 1.500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1996.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione - codice 1001.

Art. 21.

Applicazione dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, tutte le isole minori sono identificate come zone disagiatissime. Nei medesimi territori deve essere inoltre garantito il presidio di guardia medica permanente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per la sanità provvede all'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

Art. 22.

Accreditamento delle strutture di alta e/o altissima specialità

1. Dopo il comma 18-bis dell'articolo 55 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, introdotto dall'articolo 4 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 39, è aggiunto il seguente: «18-ter. I soggetti eroganti prestazioni di alta e/o altissima specialità indicate nel comma 18 del presente articolo, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe predeterminate dalla Regione, vanno ricompresi tra gli aventi diritto all'accREDITAMENTO di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Art. 23.

Attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991 le strutture private convenzionate possono assicurare l'erogazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio anche mediante l'invio dei relativi campioni (service) alle aziende sanitarie e viceversa, nonché ad altre strutture convenzionate.

2. Il trasferimento dei campioni di cui al comma 1 può essere effettuato per le analisi per le quali il laboratorio non ha specifica convenzione per il settore specialistico al quale appartengono gli esami che il paziente deve effettuare.

3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'Assessore regionale per la sanità provvederà ad emanare proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinante le modalità di trasferimento del campione finalizzate ad assicurare il mantenimento delle sue caratteristiche chimico-fisiche e biologiche e all'adozione di registri vidimati per la trascrizione di ogni dato relativo al paziente e al prelievamento del campione medesimo, nonché le sanzioni da applicare in caso di inosservanza delle disposizioni e a garantire l'adeguata informazione del paziente.

Art. 24.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 aprile 1996.

GRAZIANO

Assessore regionale per gli enti locali
GURRIERI

Assessore regionale per la sanità ad interim
GRAZIANO

96R0375

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 10 maggio 1996, n. 37.**

Norme di attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 concernenti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Competenze della Regione e delle Aziende unità sanitarie locali**

1. In attuazione dell'art. 24 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, la Regione, anche avvalendosi delle Aziende unità sanitarie locali, svolge:

- a) attività di informazione ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- b) attività di consulenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, delle rispettive associazioni dei datori di lavoro e delle amministrazioni pubbliche.

Art. 2.**Attività di consulenza**

1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), i dipartimenti di prevenzione di ciascuna Azienda unità sanitaria locale che erogano prestazioni di consulenza, sono organizzati secondo modalità che assicurano l'espletamento delle attività di consulenza in strutture organizzative e con soggetti diversi da quelli che svolgono compiti di controllo e di vigilanza.

2. I dipartimenti di prevenzione delle Aziende unità sanitarie locali devono garantire i livelli di assistenza previsti dal piano sanitario regionale. L'attività di consulenza non può gravare sulle risorse destinate a tali livelli di assistenza, né interferire con i compiti di istituto dei dipartimenti di prevenzione.

3. Le attività di consulenza devono essere definite all'interno dei piani attuativi locali di cui all'art. 6 della L.R. 29 giugno 1994, n. 49 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale» e devono essere riferite a programmi complessivi di prevenzione su aspetti rilevanti ai fini della tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento ai piani mirati e alle azioni programmate previste dal piano sanitario regionale.

Art. 3.**Adempimenti regionali**

1. Al fine di garantire la continuità delle attività svolte dalle Aziende unità sanitarie locali e fino all'approvazione degli indirizzi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida a carattere tecnico operativo ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 49/1994.

2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta che è tenuta a verificare l'andamento della attività di consulenza, approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una deliberazione contenente programmi ed indirizzi per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e per la definizione delle conseguenti modalità organizzative concernenti le attività di consulenza di cui all'art. 2 ed, in particolare, circa l'utilizzo delle risorse, i cui costi economici e relativi ricavi devono essere evidenziati nei bilanci delle Aziende unità sanitarie locali.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 1996

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 95)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 aprile 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 maggio 1996.

96R0461

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1996, n. 38.

Interventi indifferibili e urgenti su beni immobili del patrimonio architettonico della Toscana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 20 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Autorizzazioni di spesa**

1. Per consentire la immediata attivazione di lavori indifferibili e urgenti motivati da rischi di degrado irreparabile degli edifici, di crolli delle strutture e di pericoli per la pubblica incolumità sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) lire 460 milioni a favore del Comune di Cortona, a titolo di contributo, per consolidamenti strutturali alla Chiesa di San Francesco;
- b) lire 220 milioni a favore del Comune di Castell'Azzara, a titolo di contributo, per lavori alla Villa Sforzesca;
- c) lire 250 milioni a favore del Comune di Monterotondo Marittimo, a titolo di contributo, per lavori alla Chiesa parrocchiale;
- d) lire 1.000 milioni a favore del Comune di Aulla, a titolo di contributo, per lavori relativi alle antiche mura;
- e) lire 460 milioni a favore del Comune di San Gimignano, a titolo di contributo, per interventi di consolidamento, monitoraggio e tutela della cinta muraria e delle torri;
- f) lire 2.000 milioni a favore del Comune di San Quirico d'Orcia, a titolo di contributo, per interventi finalizzati al recupero del Palazzo Chigi-Zondadari.

Art. 2.**Termini**

1. Per l'ottenimento dei contributi i Comuni sono tenuti ad avviare le opere finanziate dalle autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 1 e a completare i relativi lavori rispettivamente entro 30 e 210 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.**Erogazione dei contributi**

1. La Giunta regionale provvede alla verifica di quanto disposto all'art. 2 e ai conseguenti atti di liquidazione dei contributi nel modo seguente:

- a) fino al 90% degli importi indicati all'art. 1 su richiesta di erogazione da parte del Comune interessato;
- b) il saldo del 10% al ricevimento del certificato di avvenuta e regolare esecuzione delle opere emesso dal Comune interessato.

2. In caso di inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi e ai termini fissati dall'art. 2 la Giunta regionale dispone la revoca anche parziale dei contributi disposti dall'art. 1.

3. I contributi di cui all'art. 1 sono soggetti agli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 112 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di spesa per complessivi 4.390 milioni derivanti dalla presente legge, si fa fronte con il finanziamento di pari importo stanziato al Cap. 16050 del Bilancio 1996, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, 10 maggio 1996

MARCUCCI

(incaricata con D.P.G.R. n. 221/15 giugno 95)

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 2 aprile 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 2 maggio 1996.

96R0462

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1996, n. 39.

Aumento per l'anno 1996 dei finanziamenti disposti a favore del Comune di Stazzema, ai sensi della L.R. 12 agosto 1991, n. 39 e a favore delle attività celebrative previste dalla L.R. 21 dicembre 1992, n. 57 e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 24 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento finanziamenti

1. Per l'anno 1996 è aumentata di L. 50 milioni l'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. 12 agosto 1991, n. 39 «Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della Resistenza», a carico del cap. 00965.

2. Per l'anno 1996 è aumentato di L. 88 milioni il finanziamento degli interventi previsti dalla L.R. 21 dicembre 1992, n. 57 «Attività celebrativa del 50° anniversario della Resistenza» e successive modificazioni, a carico del cap. 00981.

Art. 2.

Oneri finanziari

1. Per far fronte agli oneri di cui all'articolo 1 è disposta la seguente variazione di analogo importo degli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «Spesa» del bilancio di previsione per l'anno 1996:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 maggio 1996

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale il 17 aprile 1996 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 9 maggio 1996.

96R0463

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1996, n. 22.

Interventi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 11 del 29 maggio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione favorisce l'occupazione in lavori socialmente utili, così come definiti dalla legislazione statale:

- dei lavoratori sospesi con il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- dei lavoratori in mobilità e dei disoccupati di lunga durata;
- dei lavoratori indicati dall'art. 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991 n. 223.

2. Le azioni di sostegno previste dalla presente legge sono volte a favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei soggetti di cui al comma 1, anche attraverso l'acquisizione di una più elevata qualificazione professionale.

Art. 2.

Soggetti ammessi al contributo

1. Per conseguire le finalità della presente legge la Regione concede contributi ai soggetti che, ai sensi della legislazione statale, possono presentare progetti socialmente utili.

2. Tali progetti possono essere predisposti da più soggetti, di cui al comma 1, che individuano fra di essi il soggetto coordinatore e responsabile.

Art. 3.

Collaborazioni istituzionali

1. La Regione e i soggetti proponenti possono avvalersi, ai fini della presente legge, delle indicazioni e dei pareri della Commissione regionale per l'impiego e del supporto tecnico e progettuale dell'Agenzia regionale per l'impiego.

2. La Giunta regionale, sulla base dell'accertata disponibilità finanziaria del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993 n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, in accordo con la Commissione regio-

nale per l'impiego, può formulare criteri per l'impiego in lavori socialmente utili delle diverse categorie di lavoratori di cui all'art. 1, comma 1 da parte dei soggetti di cui all'art. 2 comma 1.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. I soggetti di cui all'art. 2, che intendono ottenere i contributi regionali possono presentare domanda alla Giunta regionale, secondo scadenze trimestrali, rispettivamente entro il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla domanda deve essere allegato il progetto contenente:

a) la descrizione analitica delle finalità e delle caratteristiche del progetto;

b) le modalità organizzative dell'attività lavorativa accompagnate dall'indicazione del soggetto gestore del progetto;

c) il numero dei lavoratori che si intende impiegare, la loro qualificazione professionale e le modalità della loro individuazione;

d) la durata del progetto espressa in mesi con l'indicazione del numero complessivo delle giornate lavorative previste;

e) l'ammontare complessivo delle risorse necessarie per la realizzazione del progetto;

f) l'onere finanziario che il soggetto richiedente assume direttamente e, nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da più soggetti, l'onere finanziario assunto direttamente da ciascuno di essi;

g) le fonti di finanziamento previste;

h) l'eventuale indicazione che lo stesso riveste i requisiti di progetto integrato ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1995 n. 41 (disposizioni in materia di promozione occupazionale);

i) l'eventuale finalizzazione alla ricollocazione dei lavoratori e/o alla creazione di autoimprenditorialità.

3. Il progetto di cui al comma 2 deve essere accompagnato dalla deliberazione di approvazione della Commissione regionale per l'impiego.

Art. 5.

Criteri di ammissibilità delle domande

1. Possono essere ammesse al contributo le domande relative a progetti che prevedono l'impiego, per la durata minima di sei mesi, di almeno tre unità lavorative nel caso in cui il progetto sia stato predisposto da un solo soggetto, e di almeno cinque unità lavorative nel caso in cui il progetto sia stato predisposto con il concorso di più soggetti, e che inoltre contengano un'attività formativa.

Art. 6.

Priorità

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento stabilisce le modalità per la presentazione delle domande e fissa i punteggi per la formazione della graduatoria delle domande, tenendo conto delle seguenti priorità:

a) finalizzazione del progetto alla ricollocazione dei lavoratori e/o alla creazione di autoimprenditorialità;

b) progetti predisposti da Comuni, loro consorzi e associazioni, dalle Comunità montane, dalle Province e dagli enti di gestione delle aree protette;

c) progetti che prevedono interventi diretti al servizio e alla cura della persona o al risanamento e alla valorizzazione ambientale o alla tutela e alla conservazione dei beni culturali;

d) progetti presentati d'intesa con le associazioni del volontariato sociale;

e) compartecipazione al progetto di più soggetti;

f) durata del progetto;

g) numero dei lavoratori impiegati nel progetto.

Art. 7.

Concessione del contributo

1. La Giunta regionale delibera, nei limiti dello stanziamento di bilancio, l'erogazione dei contributi, sulla base della graduatoria formata secondo i criteri di priorità, entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.

Art. 8.

Entità del contributo

1. La Giunta regionale eroga all'ente richiedente un contributo pari al 40 per cento delle integrazioni, a carico del soggetto medesimo, corrisposte ai lavoratori impiegati nel progetto e dei relativi costi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 9.

Liquidazione del contributo

1. Ai fini della liquidazione del contributo i soggetti destinatari comunicano alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla deliberazione di concessione del contributo, di cui all'art. 8, l'avvio del progetto ammesso al finanziamento e, entro sessanta giorni dalla sua completa realizzazione, inviano alla stessa il rendiconto e la relazione sull'attività svolta.

2. La Giunta regionale può effettuare controlli e richiedere l'eventuale ulteriore documentazione relativa alla realizzazione del progetto ammesso al finanziamento.

3. Il contributo è liquidato nella misura pari al 40 per cento al ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto da parte del soggetto destinatario e al restante 60 per cento alla presentazione del rendiconto e della relazione di cui al comma 1.

Art. 10.

Revoca del contributo

1. La Giunta regionale dispone la revoca del contributo e il recupero delle somme eventualmente già erogate nel caso in cui il progetto presentato non sia stato realizzato o non siano stati rispettati i termini di cui all'art. 9.

Art. 11.

Progetti integrati

1. Gli interventi di cui alla presente legge, qualora ne rivestano le caratteristiche, rientrano tra le iniziative dei progetti integrati di orientamento, formazione e sostegno all'occupazione di cui all'art. 25, comma 1, della legge regionale 41/1995.

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa dal Capitolo 9530 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1996 e corrispondente istituzione del Capitolo 4667 «Contributi regionali per favorire l'occupazione in lavori socialmente utili» con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini per la presentazione delle domande di contributo scadono, per l'anno 1996, al 31 luglio e al 31 dicembre.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 maggio 1996

MORI

96R0537

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 21.

Disposizioni per l'integrazione del bilancio annuale e pluriennale dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione sarda.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18 dell'8 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il completamento degli interventi previsti dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1994, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 - Legge finanziaria 1994 - e disposizioni varie), è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 5.000.000.000.

Art. 2.

1. All'onere di cui al precedente articolo si fa fronte mediante l'utilizzo di una pari quota dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendimento dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda, relativo all'esercizio finanziario 1994 parificato dalla Corte dei conti il 27 gennaio 1996.

2. Nel bilancio di previsione dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione sarda per l'anno finanziario 1996 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento.

(Omissis).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 maggio 1996.

PALOMBA

96R0477

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 22.

Norme in materia di assunzioni a termine - Progetti obiettivo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 18 dell'8 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assunzioni a termine e progetti-obiettivo

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire rapporti di lavoro di diritto privato a tempo determinato, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, per sopperire ad esigenze di carattere straordinario e transitorio cui non si possa far fronte con il personale in servizio o mediante il ricorso a procedimenti di mobilità.

2. A tal fine l'Amministrazione predispone, previo confronto con le organizzazioni sindacali, appositi progetti-obiettivo, che devono individuare la specifica attività da svolgere, il numero e la qualificazione professionale del personale da impiegare, con l'indicazione della corrispondenza con i profili professionali previsti nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale, i risultati da perseguire, la durata del progetto, che non può essere superiore ad un anno, prorogabile per un uguale periodo, nonché la previsione finanziaria dell'intervento.

3. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di attuazione dei principi stabiliti dalla legge 29 ottobre 1992, n. 421, i progetti-obiettivo sono approvati con decreto dell'Assessore competente nella materia interessata dai progetti-obiettivo.

4. Il reclutamento del personale occorrente per la realizzazione dei progetti-obiettivo è disposto con le modalità di cui alla legge regionale 29 marzo 1993, n. 12, e, in quanto compatibile, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127. Per esigenze di celerità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a ricorrere alla forma del concorso per soli titoli per quanto concerne il reclutamento del personale delle qualifiche funzionali superiori alla V, purché congrui allo specifico progetti-obiettivo per il quale si dispone il reclutamento.

5. Il trattamento economico del personale assunto ai sensi della legge è pari a quello iniziale delle corrispondenti qualifiche, ove sono ricomprese le mansioni prevalenti da svolgere.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, con le medesime modalità e limiti, anche negli strumentali della Regione, che provvedono alla realizzazione dei progetti-obiettivo con le disponibilità dei rispettivi bilanci. Le deliberazioni di approvazione dei progetti-obiettivo degli enti strumentali sono sottoposte a controllo preventivo con le stesse modalità degli atti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14.

7. In sede di prima applicazione della presente legge, limitatamente ai progetti aventi come contenuto prevalente il caricamento di dati con procedure automatizzate, l'Amministrazione regionale, atteso il carattere specifico delle prestazioni, che richiedono esperienze già acquisite nonché la necessità di utilizzo immediato di personale avente le professionalità richieste, può provvedere al reclutamento del personale occorrente, entro il 50 per cento del fabbisogno, mediante una selezione tra coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già svolto continuativamente, per almeno un anno nel

corso dell'ultimo quinquennio, tali attività quali soci o dipendenti di cooperative titolari di appalti per servizi di caricamento dati a favore dell'Amministrazione regionale o degli enti strumentali della regione.

Art. 2.

Copertura Finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in lire 1.500.000.000. per gli anni 1996 e 1997.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1996/1998 sono introdotte le seguenti variazioni:

(Omissis).

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al capitolo 02164 del Bilancio della Regione per gli anni 1996-1998 ed al capitolo corrispondente dei bilanci per gli anni successivi; ai relativi oneri per gli anni successivi al 1997 si provvede con la legge finanziaria.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 maggio 1996.

PALOMBA

96R0478

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 11.

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 26 dell'11 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 17 maggio 1983, n. 217 (legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica), disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalle leggi regionali 22 luglio 1980, n. 34 (disciplina delle attività di ricezione turistica all'aperto) e 6 luglio 1984, n. 33 (disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), e in particolare:

- a) case per ferie;
- b) ostelli per la gioventù;
- c) rifugi alpini e bivacchi fissi;
- d) posti tappa escursionistici (dortoirs);
- e) esercizi di affittacamere;
- f) case e appartamenti per vacanza.

Capo II

CASE PER FERIE

Art. 2.

Definizione e caratteristiche

1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, nonché associazioni o enti aventi personalità giuridica privata, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati o assistiti e loro familiari.

2. Nelle case per ferie possono altresì essere ospitati dipendenti, e relativi familiari, di altre aziende, nonché assistiti dagli enti o aderenti alle associazioni di cui al comma 1 con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

3. Nella case di ferie dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

4. La disciplina delle case per ferie si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le finalità di cui al comma 1, assumono, in relazione alla particolare funzione svolta, la denominazione di case religiose di ospitalità, case per esercizi spirituali, centri di vacanza per anziani, centri di vacanza per minori, colonie, foresterie e simili.

Art. 3.

Requisiti tecnici

1. Le case per ferie devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più.

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino per camera;

c) locale comune di soggiorno distinto dalla sala da pranzo, di dimensioni non inferiori a mq 0,7 per ogni posto letto;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

Art. 4.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nelle case per ferie è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:

a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;

b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;

c) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni;

b) il regolamento interno per l'uso della struttura.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

4. I titolari o gestori di casa per ferie non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 217/1983.

Capo III
OSTELLI PER LA GIOVENTÙ

Art. 5.*Definizione e caratteristiche*

1. Sono ostelli per la gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori dei gruppi di giovani gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni operanti, senza scopo di lucro, nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

2. Negli ostelli per la gioventù dev'essere garantita non solo la prestazione dei servizi ricettivi di base, ma anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma 1.

3. Gli ostelli per la gioventù possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentano il soggiorno di gruppi, quali cucina o punti di cottura per uso autonomo, o locali per il consumo dei pasti.

Art. 6.*Requisiti tecnici*

1. Gli ostelli per la gioventù devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere, al netto di ogni locale accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, comodino, sedia o sgabello per persona, nonché da armadio, tavolino, specchio e cestino rifiuti per camera;

c) locale comune di soggiorno, distinto dalla sala da pranzo, dimensionato nel rapporto minimo di mq 0,7 per ogni posto letto;

d) idonei dispositivi e mezzi antincendio, nonché impianti elettrici secondo le disposizioni vigenti;

e) cassetta di pronto soccorso, con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) telefono ad uso comune.

2. È consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dovere incrementare le dimensioni delle camere, purché sia garantita la cubatura minima di mc 8 a persona. Per il rispetto di tutti gli altri rapporti si computano i posti letto effettivi.

3. Le camere da letto e i locali igienici devno essere predisposti separatamente per gli uomini e le donne.

Art. 7.*Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva negli ostelli per la gioventù è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto ed il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra l'ente gestore e il Comune, allo scopo di definire:

- a) i soggetti che possono utilizzare le strutture;
- b) il tipo di servizi forniti, in rapporto alle finalità cui la struttura è destinata;
- c) il regolamento interno per l'uso della struttura;
- d) l'eventuale durata minima e massima dei soggiorni.

3. L'autorizzazione può comprendere la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in relazione alle finalità sociali cui la stessa è destinata.

4. I titolari o gestori della suddetta attività ricettiva non sono tenuti ad iscriversi alla sezione speciale degli esercenti il commercio prevista dall'art. 5 della legge 217/1983.

Capo IV
RIFUGI ALPINI E BIVACCHI FISSI

Art. 8.*Definizione e caratteristiche*

1. Sono rifugi alpini le strutture ricettive ubicate in luoghi favorevoli ad ascensioni ed escursioni, idonee ad offrire ospitalità e ristoro ad alpinisti ed escursionisti in zone isolate di montagna raggiungibili attraverso mulattiere, sentieri, ghiacciai, morene o anche con strade non aperte al pubblico transito veicolare o mediante impianti a fune.

2. I rifugi alpini possono essere gestiti da enti pubblici o da enti ed associazioni operanti nel settore dell'alpinismo e dell'escursionismo, nonché da privati. Nel caso di gestione pubblica, la stessa dev'essere effettuata a mezzo di rappresentante o tramite appalto a gestore.

3. Sono denominati bivacchi fissi i locali non custoditi di alta montagna e di difficile accesso, allestiti con un minimo di attrezzatura per il riparo degli alpinisti.

Art. 9.*Requisiti tecnici*

1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:

a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

b) spazio attrezzato per la somministrazione di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggio riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito;

e) attrezzatura di pronto soccorso per le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente;

f) attrezzatura di soccorso prevista da apposito elenco redatto dal soccorso alpino valdostano;

g) locale invernale con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo;

h) impianto telefonico o, in caso di impossibilità e per i soli rifugi custoditi, impianto di radiotelefono o impianto similare;

i) idonei dispositivi e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti.

Art. 10.*Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei rifugi alpini, se custoditi, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al superamento da parte del gestore dell'esame preliminare di idoneità, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 21/1993.

3. La domanda di autorizzazione, presentata dal proprietario del rifugio e sottoscritta per accettazione anche dal gestore, deve contenere i seguenti dati:

a) le indicazioni concernenti la località dove si trova il rifugio, l'altitudine e il tipo di manufatto;

b) le vie di accesso, sentieri o mulattiere;

c) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;

d) il periodo di apertura;

e) i servizi prestati.

*Capo V.***POSTI TAPPA ESCURSIONISTICI (DORTOIRS)****Art. 11.***Definizione e caratteristiche*

1. Sono posti tappa escursionistici o dortoirs le strutture sommaramente attrezzate, site anche in località servite da strade aperte al pubblico transito veicolare, atte a consentire il pernottamento, per periodi non superiori alle quarantotto ore, a coloro i quali percorrano itinerari escursionistici.

2. I posti tappa escursionistici possono essere gestiti da enti pubblici, da enti o associazioni operanti nel settore dell'escursionismo, nonché da privati.

Art. 12.*Requisiti tecnici*

1. I posti tappa escursionistici devono possedere i requisiti idonei per il pernottamento degli ospiti. In particolare, devono avere:

- a) una capacità ricettiva complessiva non superiore ai trenta posti letto;
- b) spazio attrezzato per il pernottamento, con una superficie minima di mq 5 per ogni posto letto;
- c) attrezzatura per cucina ad uso autonomo;
- d) idonei dispositivi elettrici e mezzi anticendio secondo le disposizioni vigenti;
- e) cassetta di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità competente;
- f) telefono ad uso comune.

Art. 13.*Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva nei posti tappa escursionistici è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. La domanda di autorizzazione presentata dal titolare deve contenere:

- a) il numero dei posti letto e le dotazioni igienico-sanitarie;
- b) il periodo di apertura.

*Capo VI***ESERCIZI DI AFFITTACAMERE****Art. 14.***Definizione e caratteristiche*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere destinate ai clienti, con una capacità ricettiva complessiva non superiore a dodici posti letto, ubicate in un unico stabile o in una porzione di stabile, nelle quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari.

2. Gli affittacamere possono somministrare alimenti e bevande limitatamente alle persone alloggiate.

3. Gli affittacamere devono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità, compresi nel prezzo della camera:

- a) pulizia dei locali e sostituzione della biancheria ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua corrente calda e fredda, riscaldamento.

4. L'attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto all'esercizio di ristorazione, qualora sia svolta da uno stesso titolare in una struttura immobiliare unitaria.

Art. 15.*Requisiti tecnici*

1. I locali destinati all'esercizio di affittacamere devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione. In particolare, devono avere:

a) una superficie minima delle camere al netto di ogni locale accessorio di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 12 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 4 per ogni letto in più;

b) arredamento minimo delle camere costituito da letto, sedia e comodino per la persona, nonché da tavolino, armadio, specchio e cestino rifiuti per camera.

2. Alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere comodamente e senza dover attraversare la camera da letto o i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite.

Art. 16.*Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività*

1. Chi intende gestire l'attività di affittacamere è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune, riportante le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero dei posti letto e il periodo di apertura.

2. Le domande di autorizzazione devono indicare:

- a) generalità del richiedente;
- b) ubicazione delle camere destinate all'attività ricettiva e numero dei posti letto distinti per camera;
- c) numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti e delle persone appartenenti al nucleo familiare;
- d) servizi complementari offerti;
- e) periodi di esercizio dell'attività.

*Capo VII***CASA E APPARTAMENTI PER VACANZE****Art. 17.***Definizione e caratteristiche*

1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative, ubicate anche in stabili diversi, purché situate nel medesimo territorio comunale, composte da uno o più locali, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a tre mesi consecutivi.

2. Nella gestione delle case e appartamenti per vacanze devono essere assicurati i seguenti servizi essenziali per il soggiorno degli ospiti:

- a) pulizia delle unità abitative e fornitura di biancheria ad ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;
- b) fornitura di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- c) manutenzione delle unità abitative e degli impianti tecnologici, riparazione e sostituzioni di arredi, corredi e dotazioni;
- d) locale di ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti;
- e) dotazione di attrezzatura idonea alla preparazione e alla conservazione dei cibi.

3. Nelle singole unità abitative può altresì essere assicurata la dotazione di telefono, radio, televisione e filodiffusione.

4. La gestione di case e appartamenti per vacanze non può comunque comprendere la somministrazione di alimenti e bevande.

5. Agli effetti della presente legge si considera gestione di case e appartamenti per vacanze la gestione non occasionale e organizzata di tre o più unità abitative ad uso turistico.

Art. 18.

Requisiti tecnici

1. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.

2. Le unità abitative delle case e appartamenti per vacanze devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e di mq 14 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 6 per ogni letto in più.

3. L'utilizzo delle predette unità secondo le modalità previste nella presente legge non ne comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d'uso.

4. Gli arredi, i corredi e le dotazioni varie assegnati alle singole unità abitative devono essere mantenuti in buono stato di funzionamento e devono essere conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.

Art. 19.

Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività

1. La gestione di case e appartamenti per vacanze dev'essere autorizzata.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune territorialmente competente.

3. Nel provvedimento autorizzativo devono essere riportate le generalità del proprietario dell'immobile e del titolare dell'autorizzazione stessa, il numero e l'ubicazione delle unità abitative da affittare.

4. La domanda di autorizzazione deve contenere:

- a) generalità del richiedente;
- b) numero, ubicazione e caratteristiche delle case e appartamenti destinati all'attività ricettiva, con indicazione del numero dei posti letto distinti per unità abitative;
- c) caratteristiche e modalità di prestazione dei servizi offerti;
- d) periodi di esercizio dell'attività.

5. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare preventivamente al Comune ogni variazione del numero e delle caratteristiche delle case e appartamenti gestiti.

Capo VIII

NORME COMUNI

Art. 20.

Accertamento dei requisiti

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune provvede al rilascio dell'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge dopo aver accertato che sussistano i requisiti soggettivi del titolare e degli eventuali rappresentanti di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché i requisiti strutturali ed igienico-sanitari, sulla base delle indicazioni contenute nella domanda e nella relativa documentazione tecnica ad essa allegata, comprendente:

- a) progetto edilizio autorizzato completo di planimetrie, sezioni e prospetti debitamente quotati con indicazione delle superfici dei singoli vani e della loro specifica destinazione;
- b) relazione tecnico-descrittiva del fabbricato contenente gli elementi relativi alle caratteristiche strutturali e funzionali richieste dai precedenti articoli per ciascun tipo di struttura;
- c) autorizzazione o certificazione prevista dalle normative sanitarie vigenti.

2. Il Comune può chiedere le integrazioni che reputi necessarie alla completezza della domanda e della documentazione allegata, assegnando al richiedente un termine non superiore a quindici giorni per provvedervi.

3. La richiesta di integrazioni e l'assegnazione di un termine per le relative incombenze sospendono il termine del procedimento di cui al comma 1.

Art. 21.

Rinnovi delle autorizzazioni annuali

1. L'autorizzazione per le attività ricettive di cui alla presente legge è rinnovata annualmente, su domanda dell'interessato, previo pagamento delle tasse di concessione e di quelle eventualmente dovute a qualsiasi titolo.

2. All'atto del rinnovo il Comune accerta la permanenza dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.

3. In difetto, l'autorizzazione è revocata dal Comune.

Art. 22.

Diffida, sospensione, revoca e cessazione delle autorizzazioni

1. Nel caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, il Comune procede alla sospensione temporanea, previa diffida, dell'autorizzazione per un periodo da cinque a trenta giorni.

2. Il titolare di una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge che intende procedere alla sospensione temporanea o alla cessazione dell'attività, deve darne preventivo avviso al Comune.

3. Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili con atto del Comune, per gravi motivi, per altri tre mesi; decorso tale termine l'attività si intende definitivamente cessata.

Art. 23.

Comunicazione dei provvedimenti e rilevazioni statistiche

1. Il Comune dà immediatamente comunicazione all'assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali del rilascio delle autorizzazioni per le attività ricettive di cui alla presente legge, nonché delle diffide, sospensioni, revoche e cessazioni.

2. Il Comune è tenuto altresì a trasmettere allo stesso assessorato ripiloghi annuali delle strutture ricettive in attività.

3. È fatto obbligo al titolare o gestore dell'attività ricettiva di denunciare, mediante trasmissione di apposito modello Istat, l'arrivo e la presenza di ciascun cliente, oltre che all'autorità di pubblica sicurezza, anche all'azienda di promozione turistica competente per territorio, laddove esistente.

Art. 24.

Denuncia e pubblicità dei prezzi

1. Alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica il regime previsto dal decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), emanato ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 ottobre 1991, n. 253.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro le date previste comporta l'obbligo dell'applicazione degli ultimi prezzi regolarmente comunicati.

3. Le tabelle e i cartellini con l'indicazione dei prezzi praticati devono essere esposti in modo ben visibile nei locali di ricevimento degli ospiti o di prestazione dei servizi e, limitatamente alle strutture di cui agli art. 14 e 17, in ciascuna camera o unità abitativa.

Art. 25.**Appartamenti ammobiliati per uso turistico**

1. Non sono soggetti alla disciplina dell'esercizio dell'attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione a forestieri case e appartamenti, di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità, senza la fornitura dei servizi complementari di cui all'art. 14 e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 17.

Art. 26.**Funzioni di vigilanza e di controllo**

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

2. È fatta salva la facoltà dell'assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali di disporre controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.

Art. 27**Osservanza di norme statali e regionali**

1. Per quanto non previsto dalla presente legge è fatta salva l'osservanza delle norme statali e regionali che regolano l'esercizio dell'attività ricettiva, in quanto applicabili alle attività disciplinate dalla presente legge, e in particolare delle norme riguardanti la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della legge 217/1983, la prevenzione incendi ed infortuni, la tutela igienico-sanitaria, l'uso e tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 28.**Sanzioni**

1. Chiunque eserciti una delle attività ricettive disciplinate dalla presente legge senza l'autorizzazione prevista dall'art. 20 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

2. La mancata o incompleta comunicazione dei prezzi entro i termini stabiliti o l'omessa esposizione di tabelle e cartellini prezzi, ove previsti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 300.000.

3. Fatto salvo quanto disposto dalla normativa statale in materia di prezzi, l'applicazione di prezzi difforni da quelli denunciati comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

4. L'utilizzo di locali destinati ad alloggio dei clienti con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato ai sensi della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

5. Nel corso di un anno, in caso di recidiva delle violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, la sanzione è raddoppiata e nei casi più gravi si può procedere alla revoca dell'autorizzazione.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste da leggi statali e regionali per la violazione nell'esercizio di attività ricettive di norme riguardanti la pubblica sicurezza, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, la tutela igienico-sanitaria, la prevenzione incendi ed infortuni, l'uso e la tutela del suolo, la salvaguardia dell'ambiente.

Art. 29.**Accertamento delle violazioni e irrogazione delle sanzioni**

1. Ferme restando le attribuzioni degli organi statali per gli aspetti di rispettiva competenza, all'accertamento delle violazioni per le quali sono previste le sanzioni amministrative di cui all'art. 28, provvede il Comune territorialmente interessato.

2. All'irrogazione delle sanzioni provvede il sindaco.

3. In caso di inadempienza, all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative, provvede, previo invito al sindaco, l'assessore regionale al turismo, sport e beni culturali.

4. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati dai Comuni qualora le stesse siano irrogate dal sindaco e, negli altri casi, dalla Regione.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale).

Art. 30.**Regolamento di applicazione**

1. Alla definizione dei requisiti igienico-sanitari, ivi compresi quelli relativi all'approvvigionamento idro-potabile e agli scarichi, nonché di sicurezza delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge si provvede con apposito regolamento, da approvarsi da parte del consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le strutture di nuova apertura il rilascio delle autorizzazioni previste dagli art. 4, 7, 10, 13, 16 e 19 è subordinato alla verifica dei requisiti igienico-sanitari nonché di sicurezza individuati dal regolamento di cui al comma 1, oltre che dei requisiti tecnici previsti dagli art. 3, 6, 9, 12, 15 e 18.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere l'indicazione dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nonché dei requisiti minimi con riferimento ai servizi igienici necessari in relazione alle differenti strutture disciplinate dalla presente legge. Detto regolamento, inoltre, fissa le modalità tecnico-amministrative per l'approvvigionamento idro-potabile e per lo scarico delle acque reflue, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Art. 31.**Disposizioni transitorie e finali**

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive extralberghiere già operanti devono essere adeguate, per poter continuare l'attività, ai requisiti della presente legge: in tale periodo possono essere rinnovate le autorizzazioni di esercizio sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione che disciplinava precedentemente le singole attività.

2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano più nella regione Valle d'Aosta le disposizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1111 (disciplina degli affittacamere), del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918 (approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini) e della legge 21 marzo 1958, n. 326 (disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 29 maggio 1996

VIERIN

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1996, n. 28.

Delega ai comuni delle funzioni amministrative in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Definizione dei criteri regolamentari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 16 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I CRITERI REGOLAMENTARI

Art. 1.

Attuazione

Ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, le relative funzioni amministrative attuative, già di competenza regionale ex D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sono delegate alle amministrazioni municipali che operano nel territorio regionale.

Art. 2.

Regolamenti comunali

1. I comuni predispongono ed adottano regolamenti del servizio di trasporto pubblico non di linea, attenendosi alle disposizioni della presente legge.

2. Dispongono, altresì, per la costituzione di apposita commissione competente in materia dei regolamenti medesimi.

Art. 3.

Definizione

Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:

a) Il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, effettuato con partenza dal luogo pubblico di stazionamento, messo a disposizione del concessionario dal Comune;

b) Il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, effettuato, normalmente, con partenza dalla sede del vettore.

Art. 4.

Requisiti giuridici

1. Il libero esercizio dell'attività di servizio di taxi è consentito dietro rilascio di licenza comunale.

2. Il libero esercizio dell'attività di noleggio con conducente è consentito dietro rilascio di autorizzazione comunale.

3. L'autorizzazione viene concessa a coloro che, quali imprenditori privati, con ditta individuale, svolgono esclusivamente l'attività di noleggio con conducente; la licenza e l'autorizzazione vengono concesse alle imprese artigiane, in forma singola o associata, che risultino iscritte negli appositi albi previsti dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443; sono altresì concesse alle imprese costituite sotto forma di cooperativa, sia di produzione e lavoro che di servizi, e sotto forma di consorzi.

4. Licenze ed autorizzazioni sono cumulabili e trasferibili nei termini stabiliti agli artt. 8 e 9 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

5. È ammessa la sostituzione alla guida dei titolari di licenza o di autorizzazione ai sensi dell'art. 10 della legge 15 gennaio 1992 n. 21.

Art. 5.

Caratteristiche delle autovetture e tariffe

I regolamenti comunali devono, inoltre, disciplinare:

a) sosta e circolazione dei veicoli adibiti al servizio di taxi e di noleggi con conducente;

b) assegnazione di contrassegni e di tassametri ai sensi dell'art. 12 della legge 21/92;

c) l'esonero dall'uso del tassametro ovvero la concessione anche dell'esercizio del servizio di taxi alle autovetture immatricolate per il servizio di noleggio secondo gli elenchi dei comuni appositamente determinati dalle camere di commercio;

d) tariffe a base multipla per il servizio urbano e tariffe a base chilometrica per il servizio extraurbano;

e) accessibilità ai servizi di taxi e di noleggio con conducente per i portatori di invalidità;

f) limitazione degli scarichi inquinanti, secondo le norme comunitarie, dei veicoli adibiti ai servizi non di linea.

Art. 6.

Licenze e autorizzazioni

È requisito indispensabile, per l'ottenimento delle licenze e delle autorizzazioni, l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea disciplinato dall'art. 10 della presente legge.

TITOLO II

COMMISSIONE REGIONALE CONSULTIVA

Art. 7.

Istituzione

1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Commissione consultiva di cui all'art. 4, IV comma, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, preposta ad operare in riferimento all'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea ed all'applicazione dei regolamenti comunali.

2. La Commissione è composta dai seguenti membri effettivi con diritto di voto:

Assessore Regionale ai Trasporti, che la presiede;

un funzionario dell'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata;

un funzionario dell'Ufficio provinciale della M.C.T.C. di Potenza;

un rappresentante dell'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Basilicata;

un rappresentante delle Organizzazioni Professionali di categoria artigiana, unitariamente designato;

un rappresentante dell'ANCI;

un rappresentante della CGIL - CISL - UIL - unitariamente designato;

un rappresentante delle Associazioni dei consumatori.

3. Le funzioni di segretario della Commissione vengono svolte dal funzionario regionale.

Art. 8.

Finalità della commissione consultiva

1. La Commissione regionale consultiva è competente in materia di regolamenti comunali per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea.

2. La corrispondente commissione comunale, gli enti locali interessati, gli esercenti e gli utenti del servizio di taxi e di noleggio con conducente possono sottoporre alla decisione della commissione controversie di natura amministrativa.

Art. 9.

Funzionamento

1. In corrispondenza di ciascuno dei componenti effettivi viene contemporaneamente nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.

2. La Commissione è insediata in presenza di almeno due terzi delle designazioni.

3. Qualora, al momento dell'insediamento, non risultino espressi tutti i membri dell'assemblea, questa viene successivamente integrata al momento della loro designazione.

4. Per la validità della seduta è necessario il raggiungimento di un quorum strutturale assicurato dalla presenza di 5 membri degli 8 assegnati al collegio.

5. Qualora, in sede di prima convocazione, il numero dei presenti non consenta il raggiungimento del quorum strutturale, è consentito procedere ad una seconda convocazione, di 60 minuti successiva alla precedente, con un quorum ridotto pari a 3 membri degli 8 costituenti l'intero corpo collegiale.

6. Costi e indennità da corrispondere ai componenti la commissione saranno disposti con deliberazione della Giunta regionale.

TITOLO III

RUOLO DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI O NATANTI ADIBITI AD AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

Capo I

ISTITUZIONE

Art. 10.

Istituzione del ruolo

1. È istituito, presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ai sensi dell'art. 6, IV comma, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) conducenti di autovettura;
- b) conducenti di motocarrozzeria;
- c) conducenti di natanti;
- d) conducenti di veicoli a trazione animale.

3. È condizione indispensabile, per l'iscrizione al ruolo, il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) previsti dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

4. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo nella medesima provincia fatto salvo l'obbligatorietà del possesso dei titoli giuridici previsti per l'iscrizione in ciascuna sezione.

Art. 11.

Iscrizione nel ruolo

1. Sono iscritti di diritto al ruolo:

a) i soggetti che al momento dell'istituzione dei medesimo, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

b) i soggetti che, al momento dell'istituzione del medesimo, abbiano prestato servizio negli ultimi cinque anni, per un periodo di tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto; nonché in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo o di sostituto del conducente di taxi.

2. L'iscrizione di diritto al ruolo, che si intende automatica per i soggetti di cui al punto a), è invece subordinata, per i soggetti menzionati al punto b), alla presentazione di regolare domanda redatta su carta legale, completa delle generalità nonché dei dati identificativi di carattere soggettivo relativi all'interessato (luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza e domicilio).

3. Detta domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'intestatario della licenza o autorizzazione presso il quale il richiedente medesimo abbia prestato la propria attività lavorativa in qualità di dipendente o di sostituto di dipendente.

4. La dichiarazione, redatta nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, deve necessariamente attestare l'oggettiva sussistenza, in ordine al soggetto interessato, del requisito dell'esperienza pratica richiesto ai sensi della precedente lettera b) ed effettivamente acquisito nell'esercizio biennale dell'attività relativa al trasporto pubblico non di linea.

5. A tutti gli altri soggetti che intendano accedere alla professione di esercente il servizio pubblico non di linea è fatto obbligo di assumere la forma imprenditoriale disciplinata dal 3° comma del precedente art. 4.

6. L'iscrizione al ruolo è condizionata all'accertamento di un ulteriore profilo di idoneità relativo al possesso di conoscenze geografiche e toponomastiche.

7. Detto grado di professionalità viene accertato dall'apposita Commissione Regionale di cui al titolo successivo del presente atto e secondo le modalità ivi riportate.

Capo II

ILLECITI E SANZIONI

Art. 12.

Vigilanza

Le Commissioni comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sulla osservanza dei regolamenti del servizio di trasporto non di linea. Allo scopo, avvalendosi degli Uffici comunali, possono promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 13.

Diffida

1. Il Sindaco diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;

b) non eserciti con regolarità il servizio;

c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione comunale;

d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;

e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;

f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 14.**Sanzioni**

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni alle presenti norme, che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, sono punite nel seguente modo:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;

b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

2. Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione delle norme sopra descritte è così punita:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera a) dell'art. 13;

b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per la violazione della norma ex lettera b) dell'art. 13;

c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione della norma ex lettera c) dell'art. 13;

d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera d) dell'art. 13;

e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione della norma ex lettera e) dell'art. 13;

f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000 per la violazione della norma ex lettera f) dell'art. 13;

g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 2.000.000 per la violazione delle norme tariffarie.

3. La sanzione è applicata dal Sindaco del Comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

4. Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante, nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

5. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Art. 15.**Sospensione della licenza**

1. La licenza o autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa dal Sindaco, sentita la Commissione competente, per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

a) violazione delle vigenti norme comunitarie;

b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;

c) violazione di norme vigenti dal codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;

d) violazione per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del precedente art. 14;

e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;

f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2° comma, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Art. 16.**Revoca della licenza**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2° comma, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale previsti dal D.M. 448 - 20 dicembre 1991 recepiti con DCR 1259 del 22 febbraio 1994;

b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 15;

c) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 della presente legge;

d) quando sia intervenuta condanna con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;

e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni della presente legge;

f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;

g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;

h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

2. In ogni momento, qualora venga accertato il venire meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

3. Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza o della autorizzazione.

Art. 17.**Procedimento sanzionatorio**

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti da competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale le memorie difensive.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di comminazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

Art. 18.**Decadenza della licenza e dell'autorizzazione**

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 2, 2° comma, dispone la decadenza della licenza e/o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti;

b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa;

c) per morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 4, 4° comma;

d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;

e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 19.

Comminazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al presente capo II devono essere comminate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza o autorizzazione.

TITOLO IV

COMMISSIONE REGIONALE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

Art. 20.

Istituzione della commissione d'esame

1. È istituita, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, ai sensi del III comma dell'art. 6 della legge n. 21/1992, la Commissione preposta alla valutazione ed all'accertamento dei requisiti di idoneità previsti per l'accesso alla professione, nonché alla vigilanza ed al coordinamento delle funzioni relative alla tenuta dei ruoli di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.

2. Detta Commissione è formata dai seguenti membri effettivi: responsabile dell'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata che la presiede;

un rappresentante dell'Ufficio della M.C.T.C. della provincia di Potenza;

un rappresentante dell'A.N.C.I.;

due esperti di discipline giuridico-economiche designati dalle Associazioni artigiane più rappresentative.

3. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del titolare.

4. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'Ente o dell'Associazione che li ha designati.

5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un rappresentante dell'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata.

Art. 21.

Finalità della commissione

1. La Commissione assolve ai seguenti compiti:

a) prende atto delle iscrizioni automatiche al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea consentite di diritto ai soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo medesimo, risultino titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;

b) valuta la regolarità delle domande di coloro ai quali, per la provata esperienza con seguita nel corso delle prestazioni fornite nella qualità di cui all'art. 11 lettera b) del titolo I, viene riconosciuto il diritto di iscrizione al ruolo con la dispensa dall'obbligo di sostenere l'esame di idoneità professionale di cui alle successive disposizioni del presente atto;

c) valuta la regolarità delle domande dei nuovi aspiranti all'esercizio della professione accertandone i requisiti di idoneità;

d) predispone un sistema di esami, da svolgersi almeno con frequenza trimestrale (in presenza di domande), atto a consentire la valutazione delle conoscenze che gli aspiranti all'iscrizione al ruolo debbono dimostrare di possedere con particolare riguardo alla geografia ed alla toponomastica della regione;

e) trasmette ai competenti uffici delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura l'elenco dei soggetti idonei per l'iscrizione al ruolo.

2. Il Presidente della Commissione provvede, almeno venti giorni prima di ogni seduta di esame, alla convocazione dei membri della Commissione medesima oltre che dei candidati.

3. Ai componenti effettivi e supplenti nonché al segretario della Commissione è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna giornata di partecipazione pari a L. 100.000 nonché il rimborso delle spese di viaggio nei termini fissati per i dirigenti regionali delle norme vigenti in materia.

Art. 22.

Presentazione delle domande d'esame

1. Coloro che intendono sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, debbono presentare domanda scritta presso l'apposita Commissione per l'accertamento dei requisiti di idoneità costituita presso la Regione Basilicata Ufficio Trasporti.

2. La domanda è redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/1968; nella domanda il candidato deve indicare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza nonché il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire ogni comunicazione inerente l'esame per l'accertamento dei requisiti.

3. Il segretario della Commissione, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'esame, comunica ai candidati ammessi, con lettera raccomandata A.R., la data e il luogo dell'esame.

4. Con la medesima procedura sono comunicati agli esclusi i motivi della non ammissione avverso la quale è ammesso ricorso gerarchico alla Giunta regionale.

Art. 23.

Materie d'esame

1. L'esame consiste in una prova scritta basata su domande concernenti le seguenti materie:

geografia fisica e stradale nonché toponomastica della Regione Basilicata;

regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori;

accesso alla professione e suo esercizio;

norme di esercizio tecnico: collaudo ed immatricolazione, norme per la manutenzione dei veicoli, tutela dell'ambiente in relazione alla utilizzazione e manutenzione dei veicoli;

sicurezza stradale: disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili in materia di circolazione, sicurezza della circolazione e prevenzione degli incidenti;

provvedimenti da prendere in caso di incidenti;

norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di invalidità.

2. Le domande sono formulate dalla Commissione d'esame di cui al precedente articolo 20, che, in alternativa, può predisporre un sistema di esame mediante domande scritte con risposte a scelta multipla, a tal fine deve essere elaborato un congruo numero di domande per ogni gruppo di materie precedentemente indicate.

3. La Commissione valuta collegialmente l'esito delle prove scritte.

Art. 24.

Rilascio dell'attestato

A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie, davanti alla Commissione regolarmente costituita, verrà rilasciato un attestato di capacità professionale che abilita l'interessato allo svolgimento dell'attività di esercente il servizio di trasporto pubblico non di linea. Tale attestato costituisce presupposto per l'iscrizione nel ruolo di cui al precedente art. 10.

Art. 25.

Modalità per la ripetizione dell'esame

1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione per una seconda prova consecutiva.

2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono essere ammessi per un successivo appello prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.

3. Qualora anche la terza prova si concluda negativamente al candidato non sarà data possibilità di accedere ad una quarta seduta di esame prima che siano decorsi dodici mesi dalla data dell'ultima prova non superata.

4. Qualora il candidato non risulti presente alla prova d'appello relativa alla seduta d'esame per la quale è stato convocato può essere ammesso d'ufficio all'esame successivo solo previa esibizione di dichiarazione giustificativa, in mancanza della quale si rende obbligatoria, per l'interessato, la ripresentazione della domanda di ammissione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E TRANSITORIE

Art. 26.

Adeguamento

Le amministrazioni comunali adottano, ovvero rendono conformi alle disposizioni della presente legge regionale, i regolamenti per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 27.

Modificazione ed abrogazione

Le norme contenute dalla legge regionale 10 luglio 1981 n. 19 al Titolo III artt. 35, 36, 37 e 38 sono abrogate per quanto incompatibili con la presente legge.

Art. 28.

Norma finanziaria

Agli oneri previsti dalla presente legge si farà fronte mediante gli stanziamenti di cui al cap. di bilancio 96 n. 550. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti che saranno determinati sullo stesso capitolo n. 550 o corrispondenti.

Art. 29.

Pubblicazione

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 10 giugno 1996

DINARDO

96R0467

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1996, n. 22.

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 19 giugno 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1987, N. 30

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. La Regione incentiva prioritariamente il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) contenimento della produzione di rifiuti;
- b) contenimento dei costi delle fasi di smaltimento dei rifiuti;
- c) raccolta differenziata, riciclaggio e trattamento idoneo alle singole tipologie di rifiuti;
- d) progressiva riduzione dello smaltimento indifferenziato dei rifiuti urbani, nonché delle quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale;
- e) recupero di materiali e produzione di energia anche nella fase di smaltimento.

2-bis. Con le medesime priorità la Regione promuove altresì la ricerca, l'innovazione tecnologica e l'informazione volta al conseguimento degli stessi fini, nonché al prolungamento della vita dei beni di consumo, alla riduzione degli scarti di produzione e alla sperimentazione di impianti di smaltimento e trattamento a tecnologia complessa».

Art. 2.

1. All'articolo 2 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento di cui ai commi 1 e 2 gli impianti di depurazione, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultima, con l'eccezione di quelli che trattano reflui tossici e nocivi».

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 65/1988, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati.

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge regionale 30/1987, come modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Principi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani devono avvenire secondo principi di razionalità, di riutilizzo e di economicità. Le relative gestioni devono indirizzarsi preferibilmente a forme consortili o comunque associative. Di tali principi deve essere tenuto conto nell'elaborazione della relativa sezione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, nei conseguenti Programmi provinciali di attuazione e nei regolamenti comunali di cui all'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.»

Art. 5.

1. All'articolo 5 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 65/1988 e integrato dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla Regione compete:

- a) la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) l'approvazione dei Programmi provinciali di attuazione del Piano regionale, relativi alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ai fini dell'accertamento della rispondenza degli stessi alle linee programmatiche generali;
- c) l'esame e l'approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;
- d) promuovere la costituzione di consorzi fra Comuni, con l'eventuale partecipazione delle Comunità montane o collinare, delle Province e di imprese singole od associate;
- e) autorizzare:
 - 1) la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera c);
 - 2) la raccolta e il trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
 - 3) la raccolta e il trasporto per conto terzi dei rifiuti speciali, ospedalieri ed urbani in concessione;
- f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;
- g) la trasmissione al Ministero dell'ambiente dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 3 e delle informazioni inerenti alla situazione dello smaltimento rifiuti;
- h) l'emanazione di norme tecniche, anche igienico-sanitarie, direttive e regolamenti per la costruzione e la gestione degli impianti di smaltimento e delle discariche controllate, per la raccolta anche differenziata ed il trasporto dei rifiuti, per la promozione di tecnologie innovative, nonché per stabilire le procedure di controllo e di autorizzazione e per favorire il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti;
- i) provvedere, in caso di inadempienze, agli interventi necessari per la bonifica ed il risanamento del territorio a seguito dei danni prodotti dalle operazioni di carico, scarico e trasporto dei rifiuti tossici e nocivi;
- l) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata;
- m) determinare le garanzie finanziarie per coprire i costi degli interventi di cui alla lettera i), nonché per eventuali risarcimenti di danni cagionati a terzi;
- n) definire la modulistica di settore ed in particolare le caratteristiche dei registri di carico e scarico;
- o) stabilire criteri generali e metodi ottimali per lo smaltimento dei rifiuti speciali per i quali sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi;
- p) assumere i provvedimenti sostitutivi di cui all'articolo 15, comma 4, e all'articolo 23-bis, commi 8 e 9».

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti. Contenuti

1. Il Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, di seguito denominato «Piano regionale» si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) rifiuti urbani e speciali assimilabili;
 - b) rifiuti speciali non tossici e nocivi;
 - c) rifiuti tossici e nocivi.
2. Nella sezione di cui alla lettera a) del comma 1, rientrano i rifiuti speciali assimilati agli urbani per esplicita disposizione normativa.
3. Il Piano regionale programma i servizi di smaltimento dei rifiuti nell'ambito del territorio regionale al fine di assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché favorire il recupero e la trasformazione dei rifiuti e la gestione economica ottimale dei servizi stessi.
4. In linea con i contenuti di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e con il D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, il Piano regionale:
 - a) individua in ogni provincia uno o più bacini di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, al fine di realizzare un sistema organico regionale, flessibile e modulare, tenuto conto dell'ottimizzazione dei costi;
 - b) indica gli ambiti territoriali ottimali di utenza entro i quali localizzare gli impianti di smaltimento per conto terzi dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, avendo presente l'esigenza di ottimizzare le potenzialità dei relativi impianti;
 - c) individua sulla base di specifico studio di impatto ambientale le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, con gli effetti di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441;
 - d) indica, per ogni bacino o per più bacini, il numero degli impianti ed i sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione alla tipologia ed alle quantità dei rifiuti considerati, all'ottimizzazione dei costi, alla sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria ed alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia;
 - e) detta criteri per l'individuazione delle aree potenzialmente idonee all'insediamento di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali;
 - f) definisce linee di indirizzo per la riorganizzazione dei servizi pubblici di smaltimento in ossequio ai principi di cui all'articolo 4;
 - g) definisce, a livello di norme di attuazione, le eventuali correzioni con altri strumenti pianificatori».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Elementi del Piano regionale

1. In armonia con quanto previsto dal D.M. 28 dicembre 1987, n. 559, il Piano regionale è costituito da:
 - a) relazione illustrativa che:
 - 1) individui gli obiettivi specifici sia generali che di bacino;
 - 2) descriva i sistemi attuali di smaltimento dei rifiuti, per quanto concerne sia le modalità tecniche che quelle organizzative;
 - 3) delinea i criteri programmatici d'intervento, evidenziando le necessità di potenziamento riferite sia ad aree territoriali sia a tipi di rifiuto;
 - b) adeguate rappresentazioni grafiche al fine di evidenziare i contenuti del Piano regionale con particolare riguardo alla determinazione dei bacini d'utenza per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimi-

labili, degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti speciali non tossici e nocivi, nonché delle aree idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

c) idoneo studio di impatto ambientale per le aree in cui localizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi;

d) norme di attuazione comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare l'efficacia, l'attuazione ed il rispetto dei contenuti del Piano regionale;

e) indicazioni, per ogni ambito territoriale considerato, dei sistemi di smaltimento ritenuti ottimali in relazione alla tipologia e alle quantità dei rifiuti considerati, alla sicurezza ambientale ed igienico-sanitaria ed alla possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia».

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

Procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale

1. Il progetto di Piano regionale, elaborato anche per singola sezione, è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente e viene trasmesso alle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della sanità, dell'industria, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'agricoltura, della protezione civile e della viabilità e trasporti e all'Ufficio di piano, al fine della formulazione di eventuali osservazioni, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Il progetto di Piano viene successivamente sottoposto al parere del Consiglio regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito il parere del Consiglio regionale il progetto di Piano regionale, o le sue sezioni, è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è pubblicato, eventualmente anche in una sua sintesi non tecnica, nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto di Piano, o delle sue sezioni, ai sensi del comma 1, chiunque, ed in particolare le Amministrazioni provinciali e comunali e le Aziende per i servizi sanitari, può presentare osservazioni.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Piano regionale, o le sue sezioni, viene eventualmente rielaborato dalla Direzione regionale dell'ambiente sulla base delle osservazioni pervenute ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del CTR.

4. Il Piano regionale approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso in copia al Ministero dell'ambiente e alle Province sia per l'avvio delle procedure attuative di cui all'articolo 23-bis, sia per il corretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23.

5. Il Piano regionale approvato, integralmente o per sezioni singole, ha valore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo qualora sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo.

6. Le procedure per la revisione o per le modifiche del Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.».

Art. 9.

1. All'articolo 9 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 9 della legge regionale 65/1988, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Effetti del Piano regionale e dei Programmi provinciali di attuazione».

2. All'articolo 9, commi 1 e 2, della legge regionale 30/1987, le parole «nei Piani» sono sostituite dalle parole «nel Piano regionale e nei Programmi provinciali di attuazione».

Art. 10.

1. L'articolo 10 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Attribuzioni e compiti delle Direzioni regionali

1. La Direzione regionale dell'ambiente promuove e cura:

a) la predisposizione del Piano regionale;

b) studi, ricerche e progettazioni per la razionale organizzazione dei servizi di raccolta e smaltimento e dei relativi recuperi, ivi compresi lo studio e la scelta delle aree, nonché studi connessi all'attività di predisposizione di cui alla lettera a), o tendenti alla generale riduzione di rifiuti;

c) l'istruttoria per l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

2. La Direzione regionale dell'ambiente, d'intesa con la Direzione regionale della sanità, promuove e cura la regolamentazione della costruzione, della gestione ed i controlli tecnici ed igienico-sanitari delle discariche controllate.

3. La Direzione regionale della sanità promuove e cura, d'intesa con la Direzione regionale dell'ambiente, il coordinamento delle Aziende per i servizi sanitari nei riguardi delle attività di controllo e consultive concernenti lo smaltimento dei rifiuti.

4. Gli incarichi, di cui alla lettera b) del comma 1, vengono conferiti ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 3».

Art. 11.

1. All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 11 della legge regionale 65/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I progetti vengono esaminati dal CTR dopo che in sede di istruttoria sia stato richiesto il parere obbligatorio del Comune e della Azienda per i servizi sanitari competenti. I pareri devono essere espressi entro sessanta giorni dalla richiesta».

2. All'articolo 11 della legge regionale 30/1987, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le varianti sostanziali per le quali è necessaria la predisposizione dello studio di cui all'articolo 12-bis sono esclusivamente quelle relative ad aumenti di potenzialità di impianti già autorizzati, quelle che comportano una modificazione dei materiali da conferire agli impianti stessi, ovvero quelle che comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto».

Art. 12.

1. All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 65/1988, le parole «i Piani devono» sono sostituite dalle parole «il Piano regionale deve».

Art. 13.

1. L'articolo 14 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 65/1988 e dall'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

Approvazione dei progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi

1. All'approvazione dei progetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), provvede il Direttore regionale dell'ambiente, esperita la procedura di cui all'articolo 12-bis ed a seguito dell'emissione del parere favorevole del CTR.

2. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione alla Direzione regionale dell'ambiente, la quale, in sede istruttoria, può richiedere ulteriori dati o modificazioni al progetto medesimo; in tal caso il predetto termine è sospeso e riprende a decorrere dalla data di presentazione degli elementi richiesti.

3. Nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto il CTR costituisce la conferenza di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 361/1987, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987.

4. L'approvazione del progetto di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante urbanistica ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 361/1987, qualora intervenga in carenza del Piano regionale di cui all'articolo 6, nonché nelle ipotesi di realizzazione di impianti non previsti dalla pianificazione vigente in virtù di situazioni di particolare emergenza igienico-sanitaria.

5. Ai progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti non si applica il termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46».

Art. 14.

1. L'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come modificato e integrato dall'articolo 16 della legge regionale 65/1988, dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989, dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, e dall'articolo 81 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è sostituito dal seguente:

«Art. 15. Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), spetta al Direttore regionale dell'ambiente.

2. Del rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i servizi sanitari ed al Dipartimento di prevenzione competenti per territorio.

3. Le autorizzazioni per la raccolta ed il trasporto, lo stoccaggio provvisorio effettuato in conto terzi, il trattamento e lo stoccaggio definitivo dei rifiuti tossici e nocivi sono pubblicate integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione mentre le altre autorizzazioni sono pubblicate per estratto e sono depositate in forma integrale presso le segreterie del Comune interessato e delle Province della Regione, a libera visione di chiunque ne faccia richiesta.

4. In caso di inadempienza delle Province entro i termini legislativamente previsti per l'emanazione dei provvedimenti di approvazione e di autorizzazione di competenza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettere d) ed e), provvede in via sostitutiva il Direttore regionale dell'ambiente secondo la procedura di cui agli articoli 11 e 14, ferma restando la validità dei pareri eventualmente già espressi dal Comune e dall'Azienda per i servizi sanitari competenti e della procedura, se ed in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12-bis».

Art. 15.

1. All'articolo 17 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 65/1988, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora venga rilevata, anche per iniziativa delle Amministrazioni comunali e delle Aziende per i servizi sanitari, l'inosservanza delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate o di ogni altra norma in materia, senza pregiudizio degli eventuali provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo la gravità dei fatti, i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

b) alla sospensione delle attività autorizzate per un tempo determinato;

c) alla revoca dell'autorizzazione, in caso di reiterate violazioni alle prescrizioni o del manifestarsi di situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la tutela dell'ambiente».

Art. 16.

1. L'articolo 18 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 18.

Determinazione del prezzo di smaltimento

1. La Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la competente sezione del CTR, provvede alla fissazione di un prezzo massimo di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili nel territorio regionale, anche differenziato per tipologia di impianto, da aggiornarsi almeno ogni due anni.

2. I Comuni inseriti in un bacino di raccolta, come previsto dal Piano regionale, devono conferire tutti i rifiuti urbani ed assimilabili all'impianto individuato dal Programma provinciale di attuazione.

3. I Comuni che non siano proprietari, o non partecipino alla gestione dell'impianto, sono tenuti a corrispondere un prezzo per lo smaltimento dei rifiuti da loro conferiti. In caso di mancato accordo sull'entità del prezzo, questo viene fissato dalla Giunta regionale.».

Art. 17.

1. All'articolo 19, comma 1, della legge regionale 30/1987, come integrato dall'articolo 20 della legge regionale 65/1988, le parole «Unità sanitaria locale» sono sostituite dalle parole «Azienda per i servizi sanitari».

Art. 18.

1. L'articolo 23 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 65/1988, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 23.

Competenze delle Province

1. Alle Province compete:

a) la predisposizione e adozione dei Programmi di attuazione del Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 23-bis;

b) l'individuazione delle aree idonee a realizzare gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, sulla base dei criteri e delle linee di indirizzo contenuti nella relativa sezione del Piano regionale, tenuto conto della metodologia di valutazione di impatto ambientale su più siti;

c) l'indicazione delle aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e le rottamazioni di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti fuori uso e loro elementi;

d) approvare, con provvedimento emesso dal soggetto competente, esperita la procedura di cui all'articolo 12-bis, in applicazione dell'articolo 32, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come integrato dall'articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 13, i progetti riguardanti gli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e speciali non tossici e nocivi, dopo che sugli stessi si sia espresso l'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le stesse procedure, tempi ed effetti di cui agli articoli 11 e 14, commi 2, 3 e 4;

e) autorizzare, con provvedimento emesso dal soggetto competente da comunicare all'Amministrazione regionale, al Comune ed all'Azienda per i servizi sanitari, competenti per territorio, la costruzione e la gestione di discariche ed altri impianti di smaltimento di rifiuti i cui progetti siano stati approvati ai sensi della lettera d);

f) l'emissione dei provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 17;

g) la vigilanza ed il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni della presente legge relativamente alle operazioni di smaltimento dei rifiuti ed alla gestione degli impianti, avvalendosi delle Aziende per i servizi sanitari aventi competenza in materia di ecologia, igiene pubblica e profilassi che sono poste, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali, alle dipendenze funzionali delle Province, limitatamente agli interventi di controllo di cui sopra;

h) provvedere al controllo della regolare tenuta dei registri giornalieri di carico e scarico dei rifiuti smaltiti nonché, per i rifiuti tossici e nocivi, dei documenti di identificazione per il trasporto; per tali adempimenti le Province possono avvalersi anche delle Comunità montane e collinare, dei Comuni e dei loro Consorzi;

i) rilevare eventuali irregolarità e notificarle al gestore dell'impianto, segnalando al Comune interessato ed all'Azienda per i servizi sanitari;

l) accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie previste dall'articolo 35;

m) predisporre annualmente una relazione sullo stato della rispettiva gestione delle funzioni spettanti in materia; tali relazioni sono pubblicate all'albo provinciale per venti giorni e sulle stesse sono legittimati a presentare le loro osservazioni i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare, le Aziende per i servizi sanitari e le Associazioni per la protezione ambientale di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 febbraio 1987 operanti in Regione, entro i successivi venti giorni; ogni relazione è approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa all'Amministrazione regionale;

n) provvedere, per il puntuale esercizio delle competenze loro attribuite, alla costituzione di appositi uffici, ai quali viene assegnato personale specializzato anche nella vigilanza, alla cui formazione ed abilitazione provvedono le Province stesse, in conformità ad apposito regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e tramite apposite convenzioni con le Università della regione».

Art. 19.

1. L'articolo 23-bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 23 della legge regionale 65/1988, è sostituito dal seguente:

«Art. 23-bis

Programmi provinciali di attuazione

1. Il Piano regionale relativamente alle sezioni dei rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad avvenuta approvazione ai sensi dell'articolo 8, trova attuazione attraverso la predisposizione da parte delle Province territorialmente competenti di specifici Programmi di attuazione da sottoporre all'approvazione regionale di cui al comma 7.

2. I Programmi provinciali di attuazione, nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti nel Piano regionale per le sezioni di cui al comma 1, definiscono il quadro complessivo degli interventi da intraprendere per assicurare la più idonea organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti mediante il contenimento della produzione, la raccolta separata delle diverse frazioni e la garanzia del loro effettivo recupero.

3. In particolare, i Programmi provinciali di attuazione:

a) in base all'individuazione della quantità e qualità dei rifiuti da smaltire, tenuto conto dell'impatto ambientale che possono produrre nonché delle possibilità di recupero di materie utilizzabili e di produzione di energia, determinano, secondo i criteri contenuti nel Piano regionale, gli obiettivi quali-quantitativi da raggiungere nel territorio provinciale, anche tramite la gestione dei servizi di raccolta differenziata;

b) sulla base dei criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di smaltimento dettati dal Piano regionale nella relativa sezione, definiscono specifici programmi di organizzazione di sistemi razionali di raccolta, anche differenziata, e di trasporto dei rifiuti urbani e urbani pericolosi;

c) individuano le aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento di rifiuti urbani e assimilabili e speciali non tossici e nocivi, ad eccezione di quelle relative agli impianti di smaltimento di rifiuti per conto proprio, in conformità ai criteri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera e), della presente legge e con gli effetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 361/1987, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 441/1987;

d) individuano le aree da adibire a centrali di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché natanti minori fuori uso e loro elementi.

4. I Programmi di attuazione devono essere predisposti dalla Provincia competente ed adottati ai sensi del comma 7, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del Piano regionale, integrale o per ciascuna delle sezioni indicate al comma 1, approvato e pubblicato secondo le procedure di cui all'articolo 8.

5. Ciascun Programma di attuazione predisposto dalla Provincia competente è depositato presso la segreteria provinciale per 20 giorni e dell'avvenuto deposito è data pubblicità a mezzo stampa.

6. Sul Programma i Comuni e loro Consorzi, le Comunità montane e collinare e le Aziende per i servizi sanitari territorialmente interessati, nonché le Associazioni per la protezione ambientale legislativamente riconosciute operanti in Regione, possono presentare all'Amministrazione provinciale competente le proprie osservazioni entro i successivi 30 giorni.

7. Ciascun Programma provinciale di attuazione, eventualmente rielaborato sulla base delle osservazioni di cui al comma 6, viene adottato con deliberazione del Consiglio provinciale, previo parere favorevole dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, e approvato, entro 60 giorni dalla trasmissione dello stesso, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

8. In caso di inadempienza delle Province entro i termini fissati per l'adozione e conseguente approvazione dei relativi Programmi attuativi, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, fissa un termine perentorio di esecuzione, non superiore a 60 giorni.

9. Qualora la competente Provincia non provveda entro il termine stabilito, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario «ad acta» per il compimento degli atti necessari».

Art. 20.

1. All'articolo 24, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 65/1988, le lettere a), f), g) e h) sono abrogate.

2. All'articolo 24 della legge regionale 30/1987, i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 21.

1. All'articolo 29, comma 1, della legge regionale 30/1987, le parole «alla Direzione regionale dei lavori pubblici» sono sostituite dalle parole «alla Direzione regionale dell'ambiente» e le parole «all'Unità sanitaria locale» sono sostituite dalle parole «all'Azienda per i servizi sanitari».

2. All'articolo 29, comma 2, della legge regionale 30/1987, come integrato dall'articolo 28 della legge regionale 65/1988, le parole «dall'Assessore regionale ai lavori pubblici» sono sostituite dalle parole «dal Direttore regionale dell'ambiente».

Art. 22.

1. L'articolo 30 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 65/1988, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«Art. 30.

Disciplina dei trasporti

1. I soggetti privati che effettuano per conto terzi il trasporto di rifiuti speciali devono essere provvisti, in occasione di ogni trasporto, di un documento di accompagnamento che individui la provenienza, la destinazione, la qualità e la quantità dei rifiuti trasportati».

Art. 23.

1. All'articolo 31 della legge regionale 30/1987, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 65/1988, dall'articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall'articolo 195 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono altresì ammesse a finanziamento le spese per l'acquisto di automezzi speciali, contenitori stradali ed altre attrezzature necessarie per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani e/o per la raccolta differenziata degli stessi, ivi compresa la realizzazione delle piattaforme e degli impianti di compostaggio degli scarti vegetali, nonché le spese relative alla predisposizione di apposite aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti di provenienza domestica e/o di altre tipologie di rifiuti per i quali è prevista la raccolta differenziata».

2. All'articolo 31, comma 3, della legge regionale 30/1987, la lettera b) è sostituita dalle seguenti:

a) per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento di impianti per il trattamento o lo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi, a favore dei soggetti indicati al primo comma dell'articolo 23 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, che possono beneficiare del contributo regionale nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b-bis) per le medesime finalità di cui alla lettera b) a favore di Comuni, Province, Comunità montane e collinare e loro Consorzi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile».

3. All'articolo 31 della legge regionale 30/1987, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Le domande per l'ottenimento dei contributi suindicati, da presentarsi entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, devono essere inoltrate alla Direzione regionale dell'ambiente corredate della seguente documentazione:

a) per la realizzazione di discariche, piazzole ecologiche ed impianti tecnologici:

- 1) corografia con indicazione dell'ubicazione dell'intervento;
- 2) planimetria e sezioni;
- 3) computo metrico estimativo;
- 4) relazione dettagliata dell'intervento proposto;

b) per l'acquisto di automezzi speciali, di contenitori ed attrezzature:

- 1) relazione descrittiva;
- 2) preventivo di spesa particolareggiato.

5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, le domande di cui al comma 5 conservano la loro validità per 2 anni dalla data di presentazione, in considerazione della particolarità della materia oggetto del contributo».

4. In relazione al disposto di cui al comma 1, nella denominazione dei capitoli 2421 e 2422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, la locuzione «e il trasporto dei rifiuti solidi urbani» è sostituita dalla seguente: «anche differenziata e il trasporto dei rifiuti solidi urbani, la realizzazione di piattaforme e impianti di compostaggio, la predisposizione di aree attrezzate per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti ingombranti».

Art. 24.

1. L'articolo 32 della legge regionale 30/1987, come modificato ed integrato dall'articolo 32 della legge regionale 65/1988 e dall'articolo 116 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 32.

Incentivi per la raccolta differenziata e il recupero

1. Al fine di favorire la raccolta differenziata, il recupero ed il riciclaggio delle materie riutilizzabili dai rifiuti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, alle Comunità montane e collinare e ai loro Consorzi, contributi «una tantum» fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per il finanziamento di programmi annuali aventi ad oggetto iniziative dirette alla sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento a quella scolastica, sulla necessità di riciclo, riutilizzo e recupero dei rifiuti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prioritariamente alle Amministrazioni che hanno ottenuto nei due anni precedenti i finanziamenti regionali destinati all'acquisto ed all'installazione di attrezzature necessarie alla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani, ivi compresi quelli pericolosi, previsti dall'articolo 31, ovvero che hanno presentato domanda per le medesime finalità nell'anno in corso».

Art. 25.

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 65/1988, è abrogato.

Capo II

ULTERIORI NORME IN MATERIA DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI E DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 26.

1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in conto terzi, in conformità all'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 0100/Pres. di data 7 aprile 1994, nel periodo dalla stessa fissato e decorrente dal 9 aprile 1994 fino al 31 luglio 1994, di svolgere detta attività in attesa dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 361/1987, convertito con modificazioni dalla legge 441/1987, l'Amministrazione regionale provvede al rilascio delle relative autorizzazioni.

2. Le istanze per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Direttore regionale dell'ambiente provvede, sulla base di tali istanze e previa acquisizione della necessaria documentazione istruttoria, all'emissione dei provvedimenti richiesti.

Art. 27.

1. I movimenti di terra relativi alla realizzazione di discariche per materiali inerti rientrano nella previsione di cui al comma 1 dell'articolo 12-bis della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 18 dicembre 1992, n. 38, solamente quando gli stessi non superano la quantità di 30.000 mc. e l'autorità autorizzante abbia accertato l'impossibilità dell'utilizzo di aree già scavate o di avvallamenti esistenti.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28.

1. Fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, possono venire autorizzati dalla Regione e dalle Province, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) la realizzazione e l'esercizio di discariche al servizio o supporto di impianti tecnologici di smaltimento esistenti o autorizzati;

b) la realizzazione e l'esercizio di impianti al servizio di insediamenti produttivi localizzati nel territorio regionale, gestiti direttamente dagli insediamenti produttivi medesimi, da utilizzarsi esclusivamente per lo smaltimento dei rifiuti derivati dalle lavorazioni;

c) la realizzazione e l'esercizio di discariche per le quali sia stata dimostrata l'effettiva sussistenza del fabbisogno di spazio di deposito in relazione alla quantità, rapportata agli ambiti territoriali serviti, di rifiuti prodotti di provenienza regionale.

2. Il fabbisogno di cui alla lettera c) del comma 1 viene soddisfatto con l'ampliamento e/o la trasformazione qualitativa delle strutture in esercizio o autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, limitatamente allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, con nuovi interventi attuati da operatori pubblici.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il Piano regionale, per le sezioni relative ai rifiuti urbani e speciali assimilabili nonché speciali non tossici e nocivi, deve prevedere ulteriori e più specifici criteri che varranno per il rilascio di autorizzazioni fino alla data di entrata in esercizio degli impianti previsti dai Programmi provinciali di attuazione approvati ai sensi dell'articolo 23-bis della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge.

Art. 29.

1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 15, comma 6, della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 16, comma 4, della legge regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, si intende per «quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale» la quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito.

Art. 30.

1. L'Amministrazione regionale provvede ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, alla predisposizione ed approvazione:

a) della sezione relativa ai rifiuti urbani ed assimilabili del Piano regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) della sezione relativa ai rifiuti speciali non tossici e nocivi del Piano regionale entro quindici mesi dalla stessa data;

c) della sezione relativa ai rifiuti tossici e nocivi del Piano regionale, entro ventun mesi dalla stessa data.

2. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 28 i Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

3. In tale periodo ai Piani di cui al comma 2 possono essere apportate varianti limitatamente alle norme di attuazione.

Art. 31.

1. In sede di prima redazione, il Piano regionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6, terrà conto, laddove compatibili con le esigenze di unitarietà di indirizzo, dei contenuti dei Piani provinciali approvati ovvero adottati ai sensi dell'articolo 23-bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 23 della legge regionale 65/1988, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

1. Al fine di permettere la corretta applicazione delle sopravvenute disposizioni normative statali in materia, le autorizzazioni allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi in quantità limitate, rilasciate ai sensi dei commi dal 5 al 5 octies dell'articolo 15 della legge regionale 30/1987, come modificato e integrato dall'articolo 2 della legge regionale 23/1989 e dall'articolo 4 della legge regionale 41/1991, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, in scadenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa fino al 30 dicembre 1996, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 1996.

2. I soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1, ai fini della prosecuzione dell'attività di stoccaggio dei rifiuti tossici e nocivi sono tenuti a presentare entro lo stesso termine del 31 dicembre 1996 la comunicazione relativa allo stoccaggio prevista dalle disposizioni legislative statali vigenti in materia.

3. Qualora non ricorrano le condizioni legislativamente previste per la realizzazione dello stoccaggio provvisorio ai sensi del comma 2, deve essere richiesto il rilascio dell'autorizzazione prevista dalle vigenti norme regionali in materia.

Art. 33.

1. L'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 23/1989, è abrogato.

2. Le pratiche relative ai progetti di impianto per lo smaltimento di rifiuti di cui all'articolo 3 della legge regionale 1/1989, in istruttoria presso la Direzione regionale dell'ambiente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere trasmesse all'Amministrazione provinciale territorialmente competente entro trenta giorni dalla data suindicata.

3. La procedura approvativa dei progetti di cui al comma 2 viene comunque espletata sulla base di apposito parere dell'organo costituito ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge regionale 10/1988, ferma restando la validità dei pareri già espressi dal Comune e dall'Azienda per i servizi sanitari competenti e della procedura, se ed in quanto esaurita, prevista dall'articolo 12 bis della legge regionale 30/1987, come aggiunto dall'articolo 13 della legge regionale 65/1988.

Art. 34.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, non trovano applicazione le procedure di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 30/1987.

Art. 35.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 giugno 1996

CECOTTI

96R0501

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1996, n. 23.

Regolamentazione delle giornate di chiusura delle imprese di produzione e di vendita del pane.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 10 luglio 1996)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica alle imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, che provvedono al ciclo completo della lavorazione del pane nonché a tutte quelle imprese che provvedono nelle giornate di domenica e nelle giornate festive alla vendita, previo completamento della cottura, del pane prodotto da altri soggetti.

Art. 2.*Giornate di chiusura delle imprese*

1. Le imprese indicate nell'articolo 1 devono osservare la chiusura nelle giornate di domenica e nelle giornate festive. Il Presidente della Provincia, sentite le amministrazioni comunali e le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, può autorizzare l'apertura antimeridiana delle imprese nelle giornate festive infrasettimanali e, nel caso di più festività consecutive, l'apertura antimeridiana nelle giornate di domenica.

2. Il Presidente della Provincia, su richiesta del Sindaco del Comune interessato e sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, può autorizzare l'attività delle imprese considerate nella presente legge nelle giornate di domenica e nelle giornate festive infrasettimanali per eventi eccezionali o per eccezionale flusso turistico determinato da occasionali celebrazioni nel Comune interessato.

3. Nelle località ad economia turistica individuate ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37, il Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori e dei datori di lavoro, può autorizzare l'attività delle imprese considerate nella presente legge nelle giornate di domenica e nelle giornate festive infrasettimanali, limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico.

4. Analoga autorizzazione può essere rilasciata, con le medesime modalità, dal Presidente della Provincia in cui ha sede l'impresa, ai titolari di panifici ubicati al di fuori delle località ad economia turistica, che siano titolari di rivendite di pane localizzate nelle predette località.

5. L'autorizzazione di cui ai commi 2, 3 e 4 non può superare le 24 giornate nel corso dell'anno solare. Tali giornate devono essere compensate da altrettante giornate di chiusura nel corso dello stesso anno solare, secondo un programma che ciascuna impresa presenterà con le modalità che verranno stabilite con il decreto di cui al comma 6.

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro, cooperazione ed artigianato, sentita la competente Commissione consi-

liare, sono emanate direttive e criteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.*Sanzioni*

1. Le funzioni in materia di vigilanza sulle giornate di apertura e chiusura dei panifici sono delegate ai Comuni.

2. Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 2 sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 500.000 a L. 2.500.000.

3. In caso di recidiva nella violazione è disposta la chiusura del panificio fino ad un massimo di quindici giorni.

4. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4.*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 8 luglio 1996

CECOTTI

96R0531

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 385.000 - semestrale L. 211.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.500 - semestrale L. 50.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 216.000 - semestrale L. 120.000 	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 72.000 - semestrale L. 49.000 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 215.500 - semestrale L. 118.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 742.000 - semestrale L. 410.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - Inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 1 0 9 6 *

L. 2.800